



ASSOLOMBARDA

NORME ASSOCIATIVE

- **Statuto**
- **Codice etico confederale**

Giugno 2023



ASSOLOMBARDA

Statuto

ASSOLOMBARDA

Indice

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1.	Costituzione	Pag.	4
Art. 2.	Scopi	Pag.	4
Art. 3.	Appartenenza al sistema confederale	Pag.	5

TITOLO II SOCI

Art. 4.	Requisiti	Pag.	6
Art. 5.	Inserimento delle imprese nei Gruppi	Pag.	6
Art. 6.	Domanda di adesione	Pag.	7
Art. 7.	Durata	Pag.	8
Art. 8.	Diritti	Pag.	8
Art. 9.	Doveri	Pag.	9
Art. 10.	Sanzioni	Pag.	10
Art. 11.	Cessazione della condizione di associato	Pag.	11

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Capitolo I Organi generali e articolazioni interne

Art. 12.	Organi generali dell'Associazione	Pag.	13
Art. 13.	Articolazioni interne dell'Associazione	Pag.	13

Capitolo II Assemblea Generale

Art. 14.	Composizione	Pag.	14
Art. 15.	Riunioni, convocazioni e deliberazioni	Pag.	14
Art. 16.	Attribuzioni	Pag.	15

Capitolo III Consiglio Generale

Art. 17.	Composizione	Pag.	16
Art. 18.	Mandato e attribuzioni	Pag.	17
Art. 19.	Riunioni, convocazioni e deliberazioni	Pag.	19

Capitolo IV

Consiglio Direttivo

Art. 20.	Composizione, attribuzioni e funzionamento	Pag.	20
----------	--	------	----

Capitolo V

Consiglio di Presidenza

Art. 21.	Composizione	Pag.	21
Art. 22.	Mandato e attribuzioni	Pag.	21
Art. 23.	Riunioni, convocazioni e deliberazioni	Pag.	22

Capitolo VI

Presidente

Art. 24.	Consultazioni	Pag.	23
Art. 25.	Designazione ed elezione	Pag.	24
Art. 26.	Mandato	Pag.	25
Art. 27.	Attribuzioni	Pag.	26

Capitolo VII

Vice Presidenti

Art. 28.	Vice Presidenti	Pag.	26
----------	-----------------	------	----

Capitolo VIII

Probiviri e Revisori

Art. 29.	Elezione, mandato e attribuzioni dei Probiviri	Pag.	27
Art. 30.	Ricorsi e costituzione dei collegi arbitrali	Pag.	28
Art. 31.	Istruttoria e decisione	Pag.	29
Art. 32.	Collegio speciale dei Probiviri	Pag.	30
Art. 33.	Elezione, mandato e attribuzioni dei Revisori	Pag.	30

Capitolo IX

Norme generali sulle cariche e sui sistemi di votazione

Art. 34.	Requisiti di accesso alle cariche associative	Pag.	31
Art. 35.	Limiti al cumulo di cariche	Pag.	33
Art. 36.	Formazione delle liste, preferenze	Pag.	33
Art. 37.	Gratuità, rinuncia, sostituzione e rotazione	Pag.	34
Art. 38.	Disposizioni generali sui sistemi di votazione	Pag.	35

Capitolo X

Norme generali sulle riunioni istituzionali

Art. 39.	Quorum costitutivi e deliberativi	Pag.	36
Art. 40.	Segreteria	Pag.	37
Art. 41.	Decadenza per assenze o impedimento	Pag.	37
Art. 42.	Verbali	Pag.	37
Art. 43.	Convocazione degli organi delle articolazioni interne	Pag.	38

TITOLO IV

ARTICOLAZIONI INTERNE E ASSOCIAZIONI COLLEGATE

Art. 44.	Gruppi	Pag.	38
Art. 45.	Piccola Industria	Pag.	39
Art. 46.	Giovani Imprenditori	Pag.	40
Art. 47.	Sede territoriale di Monza e Brianza	Pag.	41
Art. 48.	Sede territoriale di Pavia	Pag.	43
Art. 49.	Sede territoriale di Lodi	Pag.	43
Art. 50.	Zone	Pag.	45
Art. 51.	Rinvio	Pag.	47
Art. 52.	Associazioni collegate	Pag.	47

TITOLO V

FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 53.	Direttore Generale	Pag.	47
Art. 54.	Sedi territoriali di Monza e Brianza, Pavia e Lodi	Pag.	48
Art. 55.	Personale dipendente	Pag.	48
Art. 56.	Uffici esterni e delegazioni	Pag.	48
Art. 57.	Composizione del fondo comune	Pag.	48
Art. 58.	Amministrazione del fondo comune	Pag.	49
Art. 59.	Bilancio	Pag.	49
Art. 60.	Potere di firma	Pag.	49
Art. 61.	Scioglimento dell'Associazione e delle articolazioni interne	Pag.	50
Art. 62.	Norma di rinvio	Pag.	50

NORME DI ATTUAZIONE	Pag.	50
----------------------------	------	----

CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI	Pag.	51
--	------	----

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

1. Costituzione

È costituita l'Associazione Industriale Lombarda dei territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, in forma abbreviata Assolombarda.

L'Associazione ha durata illimitata, sede legale in Milano, sedi territoriali in Monza, Lodi e Pavia e uffici in Voghera e Vigevano.

Le sedi territoriali potranno assumere le seguenti denominazioni: Assolombarda Monza e Brianza, Assolombarda Pavia, Assolombarda Lodi.

2. Scopi

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- favorire lo sviluppo e il benessere delle imprese associate, con senso di responsabilità anche verso gli interessi generali del Paese e la loro evoluzione, alla luce del contesto internazionale;
- rappresentare gli interessi delle imprese a livello internazionale, nazionale e locale, anche realizzando specifici interventi di orientamento delle politiche relative;
- migliorare la competitività e l'attrattività del contesto territoriale in cui le imprese operano;
- promuovere i valori dell'imprenditorialità, la solidarietà e la collaborazione fra le imprese;
- curare la rappresentanza, l'assistenza e la tutela degli interessi delle imprese associate in tutte le aree di attività.

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione è impegnata, in via esemplificativa, a:

- a. collaborare con gli interlocutori politici, amministrativi, tecnici e sindacali per l'elaborazione di programmi orientati allo sviluppo dell'economia e alla crescita del Paese;
- b. favorire e promuovere, in armonia con il sistema confederale, ogni iniziativa diretta alla tutela collettiva degli interessi economici generali dell'impresa e degli imprenditori;
- c. contribuire all'elaborazione di norme e prassi su tematiche inerenti l'attività d'impresa;
- d. fornire alle imprese associate servizi di assistenza, consulenza e informazione per l'interpretazione e l'applicazione delle norme che impattano sull'attività economica e la gestione aziendale;
- e. assistere le imprese associate nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle autorità pubbliche, delle istituzioni pubbliche e degli organismi privati;
- f. disciplinare i rapporti di lavoro delle imprese associate, anche con la sottoscrizione di contratti e regolamentazioni aziendali o collettive;
- g. gestire le controversie collettive e individuali di lavoro delle imprese associate per una loro definizione stragiudiziale;

- h. rilevare e accertare, anche con la collaborazione delle imprese associate, dati statistici funzionali al più efficace conseguimento dei fini statutari;
- i. organizzare ricerche, studi, dibattiti e attività di formazione su temi economici, tecnici, ambientali, sociali, sindacali, legali e culturali nonché su istituti di interesse generale;
- j. promuovere e curare la divulgazione di informazioni riguardanti il mondo imprenditoriale e la cultura d'impresa;
- k. adoperarsi per risolvere questioni e vertenze fra i vari comparti merceologici o le singole imprese associate;
- l. designare e nominare propri rappresentanti negli enti, organi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell'Associazione, tenendo conto degli specifici interessi e della consistenza dei Gruppi che la compongono;
- m. individuare, progettare e sperimentare nuovi strumenti e servizi per sostenere le imprese nell'accrescimento della loro competitività.

L'Associazione non persegue fini di lucro; può promuovere attività di natura imprenditoriale solo se finalizzate a realizzare gli scopi associativi in modo più efficace, eventualmente assumendo anche partecipazioni. Per il raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione può altresì costituire, partecipare o contribuire a fondazioni, istituzioni specializzate, organizzazioni ed enti nazionali, comunitari e internazionali.

L'Associazione è apartitica, autonoma e indipendente da ogni condizionamento esterno.

3. Appartenenza al sistema confederale

L'Associazione aderisce a Confindustria in qualità di Associazione di territorio, adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo e assume, insieme ai propri associati, i diritti e gli obblighi che derivano dall'adesione a Confindustria.

L'Associazione adotta un codice etico e dei valori associativi approvato da Confindustria, al quale conforma i propri comportamenti organizzativi e alla cui osservanza impegna i propri associati.

In ragione dell'appartenenza al sistema confederale, l'Associazione:

- svolge attività istituzionali complementari e integrate a quelle di Confindustria;
- rispetta i ruoli organizzativi degli altri associati effettivi e delle altre componenti del sistema;
- partecipa al finanziamento delle attività di Confindustria secondo la propria capacità contributiva;
- non aderisce né aderirà contemporaneamente ad organizzazioni concorrenti con quella confederale, costituite per scopi analoghi;
- adatta il proprio sistema organizzativo alle evoluzioni del contesto esterno anche con la partecipazione ai processi di aggregazione previsti dallo statuto confederale.

TITOLO II

SOCI

4. Requisiti

Possono aderire all'Associazione le imprese industriali, le imprese produttrici di beni e servizi, incluse le imprese commerciali, che abbiano un'organizzazione complessa e che rispondano ai seguenti criteri:

- sede o unità produttiva, amministrativa, commerciale o comunque sussidiaria (deposito, cantiere, rappresentanza, coworking, telelavoro eccetera) nei territori di competenza dell'Associazione;
- costituzione in forma societaria;
- esercizio dell'attività imprenditoriale secondo i principi del codice civile;
- adeguata struttura organizzativa e sufficiente potenziale di crescita;
- comportamenti orientati a integrità, autonomia e trasparenza, conformi alle regole del mercato e della concorrenza e al Codice etico e dei valori associativi.

Inoltre, possono aderire all'Associazione i consorzi di produzione di beni e servizi, le imprese artigiane e le cooperative aventi un'organizzazione complessa, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria.

I soci si distinguono in effettivi e aggregati.

I soci effettivi sono le imprese che operano in un settore rappresentato da un'Associazione nazionale o da una Federazione aderente a Confindustria o in un settore regolato da specifiche convenzioni sottoscritte da Confindustria.

I soci aggregati sono le imprese che hanno caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con le altre imprese associate. Non possono essere soci aggregati le imprese che abbiano i requisiti per essere soci effettivi.

Possono aderire all'Associazione, singolarmente o direttamente con le proprie imprese, anche enti collettivi (associazioni, fondazioni eccetera) che svolgano rilevante attività d'impresa e Associazioni rappresentative di imprese operanti nei settori riconducibili alle categorie di soci. L'adesione è approvata dal Consiglio di Presidenza, su presentazione del Vice Presidente con delega all'organizzazione e in coordinamento con il Presidente di Assolombarda.

5. Inserimento delle imprese nei Gruppi

Le imprese che aderiscono all'Associazione sono inserite in un Gruppo sulla base dell'attività svolta, con possibilità di inserimento anche in un ulteriore Gruppo per interessi di mercato e/o di contrattazione collettiva applicata.

6. Domanda di adesione

La domanda di adesione all'Associazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e contenere la dichiarazione di accettazione delle norme dello statuto, dei regolamenti e del codice etico e dei valori associativi.

La domanda è sottoposta ad una verifica preventiva di livello tecnico-organizzativo per accertare la sua riconducibilità al perimetro associativo e il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei requisiti qualitativi di trasparenza, integrità, solidità e affidabilità richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al sistema confederale. Per un'analisi più approfondita l'Associazione può richiedere all'impresa ogni documentazione ritenuta utile. Ai Proviviri è sempre consentito l'accesso alle domande di adesione e alla relativa documentazione.

Il Consiglio del Gruppo al quale l'impresa fa riferimento per settore merceologico esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla domanda di adesione dei soci effettivi entro dieci giorni dal ricevimento; in caso contrario, il parere si intenderà favorevole.

Il Consiglio di Presidenza approva le domande di adesione con voto a scrutinio palese.

Il Consiglio di Presidenza può delegare ad un Vice Presidente l'approvazione delle domande di adesione relative ai soci effettivi; le domande relative ai soci aggregati sono approvate dal Consiglio di Presidenza, che delibera anche in merito al contributo associativo dovuto dal socio aggregato, su presentazione del Vice Presidente con delega all'organizzazione.

Il processo di adesione si intende completato alla data di approvazione della domanda da parte del Consiglio di Presidenza o del Vicepresidente con delega. In caso di approvazione gli effetti della domanda ai fini del rapporto associativo decorrono comunque dalla data di ricezione della domanda di adesione da parte dell'Associazione.

L'approvazione della domanda deve essere comunicata all'impresa richiedente e a tutti i soci; le modalità di comunicazione possono essere anche telematiche, inclusa la pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione.

L'accoglimento della domanda può essere impugnato da un socio con ricorso al Collegio speciale dei Proviviri, senza effetto sospensivo, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione/pubblicazione; il Collegio decide in modo inappellabile entro i successivi trenta giorni. Il ricorso deve indicare in modo specifico e dettagliato i motivi procedurali e/o le ragioni di contro interesse all'accoglimento della domanda.

L'impresa può presentare reclamo al Consiglio Generale contro il rigetto della domanda entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della decisione. Se il Consiglio Generale conferma il rigetto della domanda, l'impresa può impugnare la decisione avanti il Collegio speciale dei Proviviri entro lo stesso termine perentorio. Il Collegio decide in modo inappellabile entro i successivi trenta giorni.

L'Associazione iscrive gli associati nel proprio registro imprese e in quello di Confindustria.

L'impresa che presenta la domanda di adesione è ammessa, temporaneamente, a utilizzare i servizi offerti dall'Associazione in attesa dell'approvazione.

7. Durata

L'adesione vale per due anni consecutivi, i suoi effetti decorrono dal giorno di ricezione della domanda da parte dell'Associazione e s'intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se l'associato non comunica formalmente il recesso con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso, che decorre dalla data di ricezione o da quella di tacito rinnovo.

Il cambio di denominazione, ragione sociale o forma giuridica non estingue il rapporto associativo.

L'impresa dimissionaria conserva, fino alla scadenza del rapporto associativo, il diritto di elettorato attivo, la partecipazione agli organi e l'utilizzo dei servizi, mentre decade dal diritto di elettorato passivo con effetto immediato e automatico.

8. Diritti

I soci effettivi hanno pieni diritti associativi:

- tutela, informazione, assistenza e consulenza;
- tutte le prestazioni istituzionali e di rappresentanza diretta e indiretta;
- tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio derivanti dall'appartenenza al sistema confederale;
- partecipazione, intervento, elettorato attivo e passivo in tutti gli organi dell'Associazione e delle sue componenti;
- elettorato attivo e passivo per le cariche e gli incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I soci aggregati:

- non hanno diritto alle prestazioni di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, né diritto di elettorato attivo e passivo negli organi direttivi dell'Associazione ;
- possono partecipare e intervenire in Assemblea e nel Consiglio Generale, con esclusione dell'elettorato attivo e passivo;
- possono partecipare e intervenire negli organi delle articolazioni interne, merceologiche e territoriali (Gruppi, Sezioni, Filiere, Sedi territoriali, Zone), con diritto di elettorato attivo.

L'esercizio dei diritti è subordinato all'osservanza degli obblighi statutari.

Ogni socio ha diritto di:

- ricevere l'attestazione della sua partecipazione all'Associazione con dichiarazioni/certificazioni di appartenenza;
- utilizzare il logo e gli altri segni distintivi del sistema confederale con le seguenti modalità:

- autorizzazione dell'Associazione comunicata a Confindustria;
- impegno al rispetto delle politiche di Confindustria sul brand associativo;
- divieto di utilizzare logo e segni distintivi per finalità commerciali o di business e assoggettamento all'attività di vigilanza del Collegio dei Probiviri;
- ritiro immediato dell'autorizzazione in caso di accertate violazioni, con conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- modalità grafiche di utilizzo del logo:
 - per i soci effettivi: dizione "associato a" seguita dal logo aquila affiancato dal nome dell'Associazione;
 - per i soci aggregati: dizione "socio aggregato" seguito dal nome dell'Associazione.

9. Doveri

Le imprese che aderiscono all'Associazione si obbligano a:

- conformare i propri comportamenti allo statuto, ai regolamenti, al codice etico e al modello organizzativo dell'Associazione;
- osservare le deliberazioni degli organi associativi e le disposizioni impartite dall'Associazione;
- attenersi ai comportamenti dovuti in ragione dell'appartenenza al sistema confederale;
- osservare i contratti e le regolamentazioni collettive di lavoro, ivi compresi quelli stipulati dall'Associazione;
- esercitare l'attività d'impresa secondo i principi della deontologia imprenditoriale e in modo non lesivo dell'immagine della categoria tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti;
- partecipare attivamente alla vita associativa, in particolare all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui si è stati chiamati a far parte, e promuovere l'attivazione di nuovi servizi o eventi di particolare rilevanza esterna a supporto dell'immagine e della legittimazione associativa;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna potenzialmente lesive, né iniziative di impatto trasversale sugli interessi rappresentati dall'Associazione o da altra componente del sistema confederale senza un preventivo coordinamento con la stessa; costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- comunicare all'Associazione, nei tempi e nei modi richiesti, ogni dato necessario all'aggiornamento del registro imprese dell'Associazione;
- fornire all'Associazione elementi, notizie e dati richiesti per l'espletamento degli scopi istituzionali;
- versare la quota di ammissione *una tantum* e i contributi associativi deliberati dall'Assemblea, nonché gli eventuali contributi aggiuntivi finalizzati deliberati dalla componente di appartenenza.

In caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale, le imprese aderenti possono definire piani di rientro dei contributi associativi dovuti. Fino al raggiungimento della piena regolarità contributiva è escluso il diritto di elettorato passivo.

I soci effettivi non possono aderire ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute nella fattispecie concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi; il Consiglio di Presidenza valuta, in concreto, la natura concorrenziale delle predette organizzazioni previo confronto, per situazioni di particolare rilevanza, con il Vice Presidente confederale con delega all'organizzazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi assumere cariche associative apicali nelle predette organizzazioni concorrenti in rappresentanza di imprese che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confederale.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo che svolgano attività o abbiano sede nel territorio di riferimento dell'Associazione, tutte le imprese del gruppo hanno l'obbligo di aderire all'Associazione.

L'Associazione può agire in giudizio nei confronti degli associati che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento dei contributi, previo parere obbligatorio non vincolante degli organi della componente di appartenenza qualora l'inadempimento riguardi contributi aggiuntivi e diversi da quelli deliberati dall'Assemblea.

10. Sanzioni

Le imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dall'adesione all'Associazione sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a. censura del Presidente in forma orale negli organi direttivi e in forma scritta negli altri casi, per comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
- b. sospensione dell'impresa associata per una durata massima di dodici mesi, deliberata dal Consiglio di Presidenza; la sanzione non sospende gli obblighi contributivi e può essere applicata anche in caso di morosità contributiva in atto da almeno un anno;
- c. decadenza dagli organi associativi e/o dagli incarichi di rappresentanza deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica e/o nell'incarico ricoperti;
- d. decadenza dagli organi associativi dichiarata dall'organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica, compresa l'inerzia immotivata;
- e. decadenza per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso e il mantenimento della carica, in particolare perdita del completo inquadramento, ove applicabile, e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;

- f. espulsione dall'Associazione in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi validati dal Consiglio di Presidenza di grave e comprovata difficoltà agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate a eventi particolari, e in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi quando nessun'altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è deliberata dal Consiglio Generale con la maggioranza qualificata di 2/3 dei voti presenti e il provvedimento è comunicato anche alle Associazioni confederate qualora l'Azienda aderisca anche alle stesse;
- g. radiazione dall'Associazione del rappresentante dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale, in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono di conservare il rapporto associativo con l'impresa, che sarà sollecitata a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa; la radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

Le sanzioni, ad esclusione del richiamo, sono applicate previa contestazione scritta dell'addebito contenente l'invito all'Associato a presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono sempre impugnabili avanti i Probiviri con ricorso privo di effetti sospensivi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le ipotesi di inadempimento valutabili sotto il profilo sanzionatorio possono comprendere anche situazioni di natura penale relative agli associati.

11. Cessazione della condizione di associato

La qualità di associato si perde per:

- a. dimissioni, dal giorno di scadenza del rapporto associativo;
- b. perdita dei requisiti di ammissione e per cessazione dell'attività dell'impresa, dal momento in cui si verifica la perdita o la cessazione;
- c. fallimento dichiarato, dal momento del passato in giudicato della sentenza; nel periodo che intercorre tra la sentenza dichiarativa di fallimento e il suo passaggio in giudicato, il Consiglio di Presidenza può deliberare la sospensione del rapporto associativo; per le altre procedure concorsuali, compreso il concordato con continuità aziendale, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
- d. espulsione, dalla data della delibera di espulsione.

A seguito della risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti delle imprese associate perdono automaticamente la titolarità delle cariche associative all'interno dell'Associazione e la capacità di rappresentare l'Associazione negli enti esterni, dentro e fuori il sistema confederale.

In caso di cessazione del rapporto associativo l'impresa è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi con le seguenti modalità:

- a. nel caso di dimissioni entro i termini, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- b. nel caso di dimissioni oltre i termini, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio;
- c. nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione, fino alla data della perdita dei requisiti;
- d. nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa, fino alla data di effettiva cessazione;
- e. nel caso di fallimento, sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza;
- f. nel caso di espulsione, fino al termine di normale scadenza del rapporto.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Capitolo I

Organi generali e articolazioni interne

12. Organi generali dell'Associazione

Sono organi generali dell'Associazione:

1. l'Assemblea Generale;
2. il Consiglio Generale;
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Consiglio di Presidenza;
5. il Presidente;
6. i Vice Presidenti;
7. i Proviviri;
8. i Revisori.

13. Articolazioni interne dell'Associazione

Sono articolazioni interne dell'Associazione le seguenti componenti:

1. Gruppi;
2. Piccola Industria;
3. Giovani Imprenditori;
4. Sede territoriale di Monza e Brianza;
5. Sede territoriale di Pavia;
6. Sede territoriale di Lodi;
7. Zone.

Capitolo II

Assemblea Generale

14. Composizione

L'Assemblea Generale è composta dai componenti del Consiglio Generale e dai Consiglieri dei Gruppi che non facciano già parte del Consiglio Generale ad altro titolo.

Ad ogni membro del Consiglio Generale che non sia espressione di un Gruppo spetta un voto.

Ai Gruppi complessivamente considerati spetta un numero di voti determinato in ragione di un voto ogni 500 dipendenti della totalità dei dipendenti dei Gruppi; i voti sono assegnati a ciascun Gruppo in base alla percentuale di contributi dovuti dalle imprese del Gruppo stesso (peso contributivo). Il Consiglio del Gruppo delibera sull'attribuzione dei voti spettanti al Gruppo a uno o più Consiglieri.

All'Assemblea sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, tutti coloro che ricoprono cariche associative a qualsiasi altro titolo e tutte le imprese associate, che possono partecipare attraverso propri rappresentanti, anche privi dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive.

Le imprese nei cui confronti sono in corso provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo non possono partecipare all'Assemblea.

I rappresentanti di imprese non in regola con gli obblighi contributivi possono partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto e senza possibilità di intervenire nella discussione. La regolarizzazione contributiva può avvenire entro i cinque giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea.

Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti ai Gruppi.

15. Riunioni, convocazioni e deliberazioni

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno.

Inoltre, deve essere convocata in via straordinaria nei seguenti casi:

- su iniziativa del Consiglio Generale;
- su richiesta motivata di almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea.

La richiesta di convocazione straordinaria deve essere indirizzata al Presidente e indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno; se soddisfa i requisiti previsti, il Presidente convoca l'Assemblea entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta. In caso di inerzia, l'Assemblea è autoconvocata.

L'Assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione annuale del bilancio consuntivo e della delibera contributiva e per tutti gli altri eventuali adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento dell'Associazione. E' straordinaria in tutti i casi in cui è convocata ulteriormente durante l'anno, a prescindere dai contenuti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso inviato, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno sette giorni prima, contenente giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione; la documentazione di riferimento deve essere anticipata entro i tre giorni antecedenti.

Il Presidente può integrare l'ordine del giorno fino a quarantotto ore prima della riunione, con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione. In apertura dei lavori l'integrazione è consentita se richiesta da almeno il 50% dei componenti presenti che rappresentino almeno il 20% dei componenti totali, sempre con esclusione dei predetti temi.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti che rappresentino almeno il 50% più uno dei voti esercitabili. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione o in una successiva specifica riconvocazione non è richiesto alcun quorum costitutivo e l'Assemblea sarà ritenuta ugualmente valida, fatta eccezione per quanto di seguito specificato.

In ogni caso, sia in prima sia in seconda convocazione, qualora ci siano all'ordine del giorno adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione o di una sua articolazione interna sarà sempre necessaria la presenza di almeno l'80% dei voti esercitabili e di almeno un quarto dei componenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice; per il calcolo del quorum non si tiene conto di astenuti e schede bianche mentre rilevano le schede nulle. Per l'approvazione delle proposte di modifica statutaria l'Assemblea delibera con la maggioranza qualificata del 60% dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti esercitabili; per l'approvazione della proposta di scioglimento dell'Associazione o di una sua articolazione interna l'Assemblea delibera con la maggioranza qualificata indicata all'articolo 61.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

16. Attribuzioni

All'Assemblea Generale spettano le seguenti funzioni:

- eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente e i Vice Presidenti elettivi e approvare il programma di attività della Presidenza;
- eleggere il Vice Presidente vicario se proposto dal Presidente designato in aggiunta ai Vice Presidenti elettivi;
- eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili;
- eleggere, ogni quadriennio pari, i rappresentanti generali del Consiglio Generale;
- eleggere, ogni quadriennio pari, i Presidenti di Zona;
- approvare il bilancio consuntivo e la delibera contributiva (quota una tantum di ammissione, misura dei contributi, modalità e tempi di riscossione);
- modificare lo statuto;

- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento individuato dal Consiglio Generale.

Capitolo III

Consiglio Generale

17. Composizione

Il Consiglio Generale è composto da componenti di diritto e componenti elettivi.

Sono componenti di diritto:

- i componenti del Consiglio di Presidenza;
- l'ultimo Past President;
- i Presidenti dei Gruppi e delle Sezioni;
- i Coordinatori delle Filiere;
- i Presidenti delle Zone.

Sono altresì componenti di diritto i Presidenti delle Associazioni collegate con le quali è stato sottoscritto uno specifico accordo di collaborazione che preveda, secondo criteri di reciprocità, la partecipazione ai rispettivi organi associativi.

Sono componenti elettivi:

- a. i rappresentanti generali votati dall'Assemblea, in numero non inferiore a venti e non superiore a venticinque;
- b. i componenti aggiunti espressi dai Gruppi, secondo le modalità descritte nell'articolo 44;
- c. cinque componenti aggiunti espressi dal Comitato della Sede territoriale di Monza e Brianza;
- d. i tre Presidenti di Zona della Sede territoriale di Pavia e un ulteriore componente aggiunto espresso dal Comitato della Sede territoriale di Pavia;
- e. un componente aggiunto espresso dal Comitato della Sede territoriale di Lodi;
- f. quattordici rappresentanti della Piccola Industria, compreso il Presidente, eletti con le modalità previste dal rispettivo regolamento;
- g. quattro rappresentanti dei Giovani Imprenditori, compreso il Presidente, eletti con le modalità previste dal rispettivo regolamento.

Il Presidente può nominare, anche progressivamente, fino a otto componenti scelti tra rappresentanti di imprese associate che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività per storia personale e imprenditoriale; la durata del loro mandato coincide con quella del Presidente, che ha facoltà di revocarli in caso di perdita dei requisiti per la copertura della carica e di sostituirli in caso di decadenza.

Il numero complessivo dei componenti aggiunti espressi dai Gruppi e dalle Sedi territoriali [lettere *c*), *d*), *e*)] non può superare la somma dei componenti di diritto e dei rappresentanti generali di cui alla lettera *a*).

I rappresentanti generali sono eletti in Assemblea sulla base di una lista predisposta con le candidature disponibili, previo parere non vincolante del Collegio Speciale dei Probiviri sul profilo personale e professionale dei candidati.

Il Collegio Speciale dei Probiviri può evidenziare al Consiglio di Presidenza l'opportunità di sollecitare candidature ulteriori per assicurare l'adeguata rappresentanza di tutte le articolazioni della base associativa. La scadenza dei mandati dei componenti di provenienza dalle Articolazioni dell'Associazione (Gruppi, Sezioni, Filiere, Zone, Piccola, Giovani e Sedi territoriali) può non coincidere con la scadenza del Consiglio Generale. I componenti elettivi e quelli di nomina presidenziale possono ricoprire fino a tre mandati quadriennali consecutivi.

Sono invitati al Consiglio Generale in modo permanente, senza diritto di voto, i Probiviri, i Revisori contabili e i Presidenti delle Associazioni territoriali incorporate, in carica al momento dell'aggregazione, purché siano espressione di imprese regolarmente associate e non ricoprono incarichi politici di contenuto elettivo e non. Per mantenere il diritto di partecipazione e di voto, i Past President devono continuare ad essere espressione di imprese regolarmente associate e non devono ricoprire incarichi politici di contenuto elettivo e non.

Il Presidente può invitare al Consiglio Generale fino a dieci persone che siano espressione di significative realtà imprenditoriali, nonché estendere l'invito, di volta in volta, ad altre persone in relazione al contributo che possono dare in merito ai temi all'ordine del giorno.

Se un componente elettivo decade in corso di mandato, il seggio resta vacante o viene ricoperto con le seguenti modalità:

- rappresentanti generali eletti dall'Assemblea:
 - se l'impresa rappresentata fa richiesta di sostituzione, il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio Generale l'avvenuta sostituzione;
 - negli altri casi, il Consiglio Generale può cooptare, mediante votazione, fino a cinque componenti su proposta del Presidente; oltre questo limite, subentra il primo dei non eletti;
- gli altri componenti elettivi sono sostituiti dagli organi della componente di appartenenza mediante cooptazione o con il primo dei non eletti.

18. Mandato e attribuzioni

Il Consiglio Generale è organo collegiale direttivo allargato, con funzioni organizzative di indirizzo politico:

- a. elabora le azioni strategiche di medio e lungo periodo;
- b. propone al voto dell'Assemblea:
 - a. il Presidente designato, il programma di attività, i Vice Presidenti elettivi e il Vice Presidente vicario se proposto dal Presidente designato;
 - b. il bilancio consuntivo e la delibera contributiva;
- c. approva il bilancio preventivo;

- d. riesamina le domande di adesione in caso di reclamo contro il loro rigetto;
- e. irroga le sanzioni di sua competenza;
- f. approva i regolamenti di attuazione dello statuto;
- g. delibera sulla regolamentazione delle articolazioni interne (Gruppi, Piccola Impresa, Giovani Imprenditori e Sedi territoriali), sulla costituzione e lo scioglimento dei singoli Gruppi e propone all'Assemblea Generale lo scioglimento delle articolazioni interne;
- h. delibera sull'articolazione dell'Associazione in zone con riferimento all'ambito territoriale della Città metropolitana di Milano;
- i. delibera sull'articolazione dell'Associazione in filiere produttive, su proposta dei Vice Presidenti con deleghe ai rapporti economici e all'organizzazione;
- j. ratifica l'adesione delle Associazioni collegate, su proposta del Consiglio di Presidenza;
- k. assicura la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento del sistema associativo mediante la concreta attuazione dei protocolli di aggregazione sottoscritti dall'Associazione, in linea con le indicazioni confederali;
- l. sovrintende all'amministrazione ordinaria dell'Associazione;
- m. delibera su materie di carattere patrimoniale e finanziario di straordinaria amministrazione; sono di straordinaria amministrazione gli atti che incidono sul patrimonio con modificazioni o trasferimenti idonei a variarne la consistenza capitale o che possano condurre a perdita o diminuzione del patrimonio anche soltanto nel suo valore. In particolare, sono atti di straordinaria amministrazione: i contratti di acquisto o di vendita di beni immobili; i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti reali su beni immobili e i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; i contratti di acquisto o di alienazione di partecipazioni sociali, possedute direttamente, indirettamente o tramite fiduciari, e gli accordi connessi e/o conseguenti;
- n. delibera, su proposta del Presidente, sulla definizione delle aree di attività nelle quali articolare l'Associazione;
- o. ratifica i contratti e le regolamentazioni collettive di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ad uno o più Gruppi, stipulati dagli stessi nell'ambito delle competenze statutariamente definite, e ne autorizza la sottoscrizione vincolante da parte del Presidente o di un Vice Presidente del Gruppo o dei Gruppi interessati. Il ricorso a tale ambito di contrattazione è possibile esclusivamente nel caso in cui a livello confederale non sia prevista contrattazione nazionale collettiva di lavoro ovvero nel caso in cui vi sia uno specifico rinvio da parte del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- p. delibera la costituzione e la chiusura di delegazioni e/o uffici esterni stabilendone funzioni e modalità di funzionamento, ad esclusione delle Sedi territoriali;

- q. delibera la costituzione, il finanziamento anche a titolo liberale, la partecipazione e/o l'adesione ad associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, società, organizzazioni ed enti di natura privata o pubblica, in ambito nazionale, europeo ed internazionale, su proposta esclusiva del Comitato delle Sedi territoriali per gli enti esterni operanti sui territori di riferimento. In quest'ultimo caso, nell'eventualità di non accoglimento della proposta avanzata dal Comitato, quest'ultimo formulerà una nuova proposta in via esclusiva;
- r. esamina (le) e delibera sulle modificazioni dello statuto da sottoporre all'Assemblea;
- s. delibera su situazioni di incompatibilità alle cariche associative aggiuntive rispetto a quelle già disciplinate dallo statuto;
- t. coopta, fino al limite di cinque, i rappresentanti generali eletti dall'Assemblea in caso di decadenza dalla carica in corso di mandato;
- u. compie, nel rispetto dello statuto e delle eventuali direttive dell'Assemblea, tutti gli atti non riservati ad altri organi dell'Associazione;
- v. promuove e attua ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statutari ed alla partecipazione alla vita associativa.

Il Consiglio Generale può delegare al Consiglio di Presidenza o al Presidente il compimento degli atti di cui alle lettere *p*), *q*) e *u*), e qualsiasi atto diverso da quelli elencati nelle altre lettere del comma precedente.

Il mandato del Consiglio Generale è quadriennale e le elezioni si svolgono negli anni pari, con sfalsamento temporale di un anno rispetto all'elezione del Consiglio di Presidenza. Il mandato è rinnovabile una sola volta in via consecutiva.

19. Riunioni, convocazione e deliberazioni

Il Presidente presiede il Consiglio Generale, che convoca con frequenza almeno trimestrale. Un terzo dei componenti del Consiglio Generale può chiedere al Presidente di convocare il Consiglio in via straordinaria; se il Presidente non procede entro dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio è autoconvocato.

Il Presidente convoca il Consiglio Generale con avviso inviato almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, tre in caso di urgenza. L'avviso è inviato per posta elettronica e contiene giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione; la documentazione di riferimento deve essere anticipata entro le ventiquattro ore antecedenti.

Il Presidente può integrare l'ordine del giorno fino a ventiquattro ore prima della riunione, con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione. In apertura dei lavori l'integrazione è consentita se richiesta da almeno la metà dei componenti, sempre con esclusione dei predetti temi.

All'inizio dell'anno solare il Presidente comunica il calendario delle riunioni ordinarie.

Ogni componente ha diritto ad un voto, anche qualora partecipi a più titoli in Consiglio Generale, e non può delegare ad altri la propria partecipazione alle riunioni del Consiglio.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti, metà se sono in votazione adempimenti elettorali, modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione.

Il Consiglio Generale delibera a maggioranza semplice; per il calcolo del quorum non si tiene conto di astenuti e schede bianche mentre rilevano le schede nulle. Per l'approvazione delle proposte di modifica statutaria il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 25% dei componenti totali.

Capitolo IV

Consiglio Direttivo

20. Composizione, attribuzioni e funzionamento

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i componenti del Consiglio di Presidenza e tutti i Past President di Assolombarda.

Compongono inoltre il Consiglio Direttivo fino a venti componenti nominati, di norma nel mese di giugno di ogni biennio dispari, anche progressivamente, dal Presidente tra i rappresentanti di imprese aderenti ad Assolombarda, espressione significativa delle realtà dimensionali e delle articolazioni territoriali e merceologiche dell'Associazione.

Sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Generale i componenti di cui al precedente comma che non ne facciano già parte ad altro titolo.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Consiglio Direttivo decade contestualmente e viene ricostituito dal nuovo Presidente.

È altresì facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo soggetti anche esterni ad Assolombarda, di particolare competenza ed esperienza, in funzione dei temi all'ordine del giorno.

Spetta al Consiglio Direttivo l'elaborazione delle strategie di medio e lungo periodo e dei posizionamenti di Assolombarda per le attività istituzionali di cui all'articolo 2 del presente statuto, attraverso l'analisi dei contesti di riferimento e l'approfondimento di problematiche e priorità.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, quattro volte l'anno e quando il Presidente lo ritiene necessario. Trovano applicazione le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione previste per il Consiglio di Presidenza.

Capitolo V
Consiglio di Presidenza

21. Composizione

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- il Presidente;
- i Vice Presidenti di diritto:
 - Presidente Piccola Industria;
 - Presidente Giovani Imprenditori;
 - Presidente Sede territoriale di Monza e Brianza;
 - Presidente Sede territoriale di Pavia;
 - Presidente Sede territoriale di Lodi;
- dieci Vice Presidenti elettivi;
- il Vice Presidente vicario se nominato.

L'ultimo Past President è invitato in modo permanente al Consiglio di Presidenza.

La composizione del Consiglio di Presidenza può essere completata progressivamente; per l'insediamento è necessaria la nomina di almeno la metà dei componenti.

Il requisito del doppio inquadramento come previsto dall'art. 34 è necessario per accedere alla carica di componente del Consiglio di Presidenza.

22. Mandato e attribuzioni

Il Consiglio di Presidenza è organo collegiale direttivo ristretto, con compiti di conduzione politico-operativa:

- definisce e attua le linee strategiche;
- nomina e revoca il Direttore Generale su proposta del Presidente, determinandone i poteri di gestione e rappresentanza;
- approva le domande di adesione o delega la funzione ad un Vice Presidente;
- elabora le proposte di bilancio consuntivo, bilancio preventivo e delibera contributiva;
- delibera sugli atti patrimoniali e finanziari di ordinaria amministrazione; sono di ordinaria amministrazione gli atti di gestione delle entrate e spese correnti nonché quelli per la manutenzione, anche straordinaria, di beni immobili;
- nomina i rappresentanti esterni negli enti, organi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell'Associazione, su proposta esclusiva del Comitato delle Sedi territoriali per le rappresentanze relative al territorio di riferimento. In quest'ultimo caso, nell'eventualità di non accoglimento della proposta avanzata dal Comitato, quest'ultimo formulerà una nuova proposta in via esclusiva;

- delibera, su proposta del Direttore Generale, sullo schema della struttura operativa dell'Associazione;
- approva, su proposta del Direttore Generale, il regolamento collettivo contenente il trattamento normativo, economico, previdenziale e disciplinare del personale dipendente dall'Associazione, e le relative modifiche;
- esamina la bozza delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione per le successive deliberazioni;
- definisce contenuti e modalità dei rapporti di cooperazione con le Associazioni collegate per la successiva ratifica del Consiglio Generale;
- dirige l'attività associativa nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale;
- sovrintende alla gestione del fondo comune;
- esercita gli altri compiti previsti dallo statuto.

Il Presidente può esercitare in caso di motivata urgenza i poteri del Consiglio di Presidenza, che ratifica i provvedimenti adottati d'urgenza nella prima riunione successiva.

Il Consiglio di Presidenza esercita d'urgenza i poteri attribuiti al Consiglio Generale, con esclusione delle attribuzioni in materia di rinnovo della Presidenza; nella prima riunione utile il Consiglio Generale ratifica i provvedimenti adottati d'urgenza.

Ogni componente ha diritto ad un voto e non può delegare ad altri la propria partecipazione alle riunioni del Consiglio.

Il mandato del Consiglio di Presidenza è quadriennale e le elezioni si svolgono negli anni dispari, con sfalsamento temporale di un anno rispetto all'elezione del Consiglio Generale.

23. Riunioni, convocazione e deliberazioni

Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza almeno ogni quaranta giorni.

Un terzo dei componenti del Consiglio di Presidenza può chiedere al Presidente di convocare il Consiglio in via straordinaria; se il Presidente non procede entro dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio è autoconvocato.

Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza con avviso inviato almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, tre in caso di urgenza. L'avviso è inviato per posta elettronica e contiene giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione; la documentazione di riferimento deve essere anticipata entro le ventiquattro ore antecedenti.

Il Presidente può integrare l'ordine del giorno fino a ventiquattro ore prima della riunione, con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione. In apertura dei lavori l'integrazione è consentita se richiesta da almeno la metà dei componenti, sempre con esclusione dei predetti temi.

All'inizio dell'anno solare il Presidente comunica il calendario delle riunioni ordinarie.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza semplice; per il calcolo del quorum valgono le schede nulle e si computano astenuti e schede bianche. Per l'approvazione delle proposte di modifica statutaria e di scioglimento dell'Associazione il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 25% dei componenti totali.

Capitolo VI

Presidente

24. Consultazioni

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.

Il Consiglio di Presidenza non oltre la fine del mese di febbraio dell'ultimo anno di mandato del Presidente, incarica una Commissione di designazione con il compito di condurre ampie consultazioni della base associativa e ne stabilisce la data di inizio del mandato entro i dieci giorni successivi.

La Commissione di designazione è composta dagli ultimi tre Past President, purché siano espressione di imprese regolarmente associate e non ricoprano incarichi politici di contenuto elettivo e non.

Nell'impossibilità di incaricare uno o più degli ultimi tre Past President, si procede a ritroso con l'individuazione del o dei Past President immediatamente precedenti e, in mancanza, con la procedura prevista in caso di impedimento definitivo di un componente della Commissione.

La Commissione continua ad operare anche in caso di temporaneo impedimento di uno dei tre componenti; in caso di impedimento definitivo, il Consiglio Generale procede alla sostituzione su proposta del Presidente in carica, d'intesa con il Consiglio di Presidenza.

La Commissione si avvale della segreteria tecnica del Consiglio Generale.

La Commissione di designazione rimane in carica fino alla riunione del Consiglio Generale programmata per la designazione.

La Commissione entro cinque giorni dall'inizio del suo mandato richiede a coloro che intendono candidarsi o a coloro che intendono candidare altri alla carica di Presidente di presentare la candidatura per iscritto alla stessa Commissione entro i dieci giorni successivi.

La Commissione, nel ricevere le candidature, opportunamente confermate dagli interessati, ne informerà tempestivamente il Presidente dell'Associazione per la convocazione di una riunione del Consiglio Generale nella quale i candidati si presenteranno illustrando le loro idee programmatiche.

Dopo la seduta del Consiglio Generale, la Commissione consulta un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di associati, sentendo obbligatoriamente i componenti effettivi del Consiglio Generale che ne facciano richiesta.

È discrezione della Commissione proporre ulteriori candidature eventualmente emerse durante le consultazioni e che la stessa ritenga di esplicitare in aggiunta a quelle depositate entro i termini.

La Commissione, d'intesa con il Collegio Speciale dei Probiviri verifica il profilo personale, professionale e associativo dei candidati.

La Commissione:

- attiva un indirizzo di posta elettronica specifico;
- predispone un calendario di incontri con almeno cinque date e lo comunica a tutti gli associati con congruo preavviso;
- ammette modalità di consultazione in audio e/o video conferenza alternative all'audizione personale, purché in grado di garantire riservatezza e paternità delle opinioni espresse;
- può sempre richiedere l'intervento del Collegio speciale dei Probiviri per garantire il mantenimento delle modalità di confronto interne al perimetro associativo.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione di sintesi sulle indicazioni emerse e sulle valutazioni relative ai candidati e ai rispettivi programmi di attività. La Commissione indica puntualmente le percentuali di consenso, per testa e per peso contributivo, raccolte dai candidati e può sottoporre al voto del Consiglio Generale solo i candidati che dispongano del consenso di tanti associati che abbiano, complessivamente, almeno il 15% del peso contributivo. Ai predetti fini il consenso deve essere accertato dalla Commissione di designazione durante le consultazioni.

Devono comunque essere sottoposti al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino, per iscritto, di raccogliere il consenso di tanti associati che abbiano, complessivamente, almeno il 20% del peso contributivo.

25. Designazione ed elezione

La Commissione di designazione svolge il proprio mandato perseguendo, in via prioritaria, obiettivi di sintesi e di promozione della massima unitarietà possibile. Può proporre al voto del Consiglio Generale un numero massimo di tre candidati.

Il componente più anziano di età della Commissione dà lettura della relazione finale nella seduta del Consiglio Generale convocato per designare il candidato alla Presidenza.

Il voto è obbligatoriamente a scrutinio segreto, anche in caso di un unico candidato, ed è espresso con scheda recante, in caso di candidato unico, la scelta fra approvazione o non approvazione della proposta della Commissione di designazione e, in caso di due o più candidati, l'elenco dei nominativi in ordine alfabetico.

Per acquisire lo status di Presidente designato il candidato deve conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Se alla prima votazione nessun candidato raggiunge il quorum necessario:

- in caso di candidato unico, la proposta della Commissione si intende respinta;

- in caso di due candidati, si ripete immediatamente la votazione e le due candidature si considerano respinte in mancanza del quorum minimo;
- in caso di tre candidati, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati e le due candidature si considerano respinte in mancanza del quorum minimo;
- in caso di parità fra voti favorevoli e contrari ovvero fra due candidati, si ripete immediatamente la votazione; se il risultato della votazione è ancora di parità, è convocata una nuova riunione del Consiglio Generale per la ripetizione della votazione; se alla terza votazione non si raggiunge il quorum minimo o il risultato è ancora di parità, le proposte della Commissione si intendono respinte.

Entro il 30 giugno l'Assemblea elegge il Presidente con voto a scrutinio segreto, espresso con scheda recante la scelta fra approvazione o non approvazione della proposta deliberata dal Consiglio Generale. In Assemblea non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature né il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.

Per l'elezione è necessario conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo in Assemblea, la proposta della Commissione di designazione approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta: viene convocata una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte si ripetono le consultazioni.

26. Mandato

Il mandato del Presidente è unico e dura quattro anni, senza alcuna possibilità di proroga, rinnovo o rielezione.

Alla scadenza naturale del mandato quadriennale il Presidente acquisisce lo status di Past President; in caso di cessazione anticipata, il predetto status è acquisito solo se l'interruzione è dipesa da motivi di salute.

Il Presidente in carica decade automaticamente dalla carica se la Commissione di designazione non si insedia almeno due mesi prima della scadenza del mandato. La decadenza è accertata e dichiarata dal Collegio speciale dei Probiviri confederali; in casi specifici di comprovata eccezionalità, il Collegio può autorizzare lo slittamento del termine per l'insediamento della Commissione per un periodo massimo di tre mesi.

In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni o impedimento la Commissione di designazione si insedia entro i trenta giorni successivi per l'iter di nomina del nuovo Presidente. Se il Presidente uscente ha ricoperto la carica per un tempo inferiore alla metà del mandato, la possibilità di future rielezioni è consentita solo se la cessazione anticipata è dipesa da motivi di salute. Il Presidente subentrante a quello cessato anticipatamente porta a termine il quadriennio in corsa e può essere rieletto se è rimasto in carica per un tempo inferiore alla metà del mandato; in ogni caso, acquisisce lo status di Past President.

In caso di dimissioni o di impedimento temporaneo o permanente, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal Vice Presidente elettivo più anziano di età.

27. Attribuzioni

Al Presidente spetta:

- assumere la rappresentanza istituzionale e legale di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- vigilare sul funzionamento e sull'amministrazione dell'Associazione;
- eseguire le deliberazioni degli organi direttivi;
- coordinare gli organi associativi e gli organi delle componenti interne, anche con poteri sostitutivi in caso di impedimento o di inerzia immotivata;
- promuovere nuovi servizi e il grado di soddisfazione delle imprese associate;
- esercitare, in via d'urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, con successiva ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione di Consiglio utile;
- proporre all'Assemblea la nomina di un Vice Presidente vicario;
- attivare e risolvere il rapporto di lavoro dei dirigenti su proposta del Direttore Generale;
- esercitare i poteri delegatigli dal Consiglio di Presidenza o dal Consiglio Generale;
- conferire i poteri per l'esecuzione di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Capitolo VII

Vice Presidenti

28. Vice Presidenti

Il Presidente designato definisce la composizione della propria squadra in modo da garantire rappresentanza adeguata alle diverse articolazioni merceologiche e territoriali dell'Associazione. Propone al Consiglio Generale i candidati alla carica di Vice Presidenti in una riunione successiva a quella di designazione del Presidente stesso e antecedente l'elezione in Assemblea.

Prima di presentare i candidati al Consiglio Generale, il Collegio speciale dei Probiviri verifica, in via riservata, il possesso del requisito obbligatorio del completo inquadramento ed esprime il proprio parere sul profilo personale e professionale dei candidati.

Il Consiglio Generale approva o non approva con voto segreto la squadra dei candidati indicata dal Presidente designato. In caso di voto negativo, il Presidente designato può proporre al Consiglio Generale successivo una nuova composizione della propria squadra. Se il voto è ancora negativo, si avviano le consultazioni per trovare nuove candidature alla carica di Presidente.

L'Assemblea elegge con votazione unica a scrutinio segreto le proposte approvate dal Consiglio Generale, relative al Presidente designato e alla sua squadra. In caso di voto negativo dell'Assemblea, i candidati a Vice Presidente possono essere riproposti da un nuovo Presidente designato.

I Vice Presidenti elettivi durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile, in via consecutiva, per un solo mandato. Cessano dalla carica unitamente al Presidente che li ha proposti in caso di interruzione anticipata del mandato presidenziale. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Vice Presidenti per dimissioni, decadenza o altra causa, il Presidente propone al Consiglio Generale la relativa sostituzione.

La durata dei mandati dei Presidenti di Piccola Industria e Giovani Imprenditori è autonoma rispetto a quella del Presidente e dei Vice Presidenti.

I Vice Presidenti possono ricevere deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente e costituire Gruppi tecnici con un massimo di trenta componenti, scelti fra rappresentanti di imprese associate e risorse della struttura secondo criteri di competenza e di adeguata rappresentanza, anche territoriale, dei diversi interessi del sistema associativo; esperti esterni possono partecipare ai Gruppi tecnici solo per apporti analitici su tematiche specifiche. I Gruppi tecnici hanno funzioni progettuali e di supporto alle attività concernenti le deleghe assegnate; attraverso i Gruppi si esprime la partecipazione attiva e il coinvolgimento diretto del sistema associativo nella definizione delle linee di conduzione strategica dell'Associazione. A tal fine la partecipazione ai Gruppi tecnici è estesa ai componenti delle articolazioni merceologiche e territoriali e i lavori sono aperti alla più ampia condivisione e raccolta di contributi e posizioni, anche con utilizzo di modalità innovative di comunicazione.

I criteri di assegnazione delle deleghe tematiche ai Vice Presidenti valorizzano, fra gli altri, il ruolo delle imprese familiari come punto di riferimento per l'intero sistema produttivo italiano. A tal fine il Vice Presidente o il membro aggiunto con delega alle imprese familiari può costituire il Gruppo Tecnico relativo per promuovere e coordinare, con l'ausilio della tecnostruttura, attività e progetti finalizzati a valorizzare e supportare il ruolo delle imprese familiari.

Capitolo VIII

Probiviri e Revisori

29. Elezione, mandato e attribuzioni dei Probiviri

L'Assemblea Generale elegge un numero di Probiviri compreso fra cinque e dieci, su proposta del Presidente, nell'anno pari precedente a quello di elezione del Presidente. Il Presidente sollecita con adeguato anticipo la presentazione delle candidature da parte della base associativa ai fini della formazione della lista con la possibilità di indicare anche terzi esterni.

Sono candidabili alla carica di Proboviro anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Per i candidati che siano espressione del sistema associativo, non sono richiesti i requisiti del completo inquadramento e di una posizione con responsabilità aziendale di grado rilevante ma sono necessarie particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

La carica di Proboviro è incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione e con le cariche di Presidente, Vice Presidente e Proboviro di altra componente del sistema e di Confindustria.

I Probiviri durano in carica quattro anni. Per i Probiviri non sono previsti limiti al numero di mandati.

I Probiviri hanno funzioni arbitrali di risoluzione di qualsiasi controversia di carattere associativo non definita bonariamente, sorta fra gli associati e l'Associazione o fra gli associati stessi. Ogni controversia è affidata alla competenza di un Collegio di almeno tre Probiviri costituito ad hoc a seguito dell'attivazione della procedura arbitrale.

Ad un Collegio speciale di tre Probiviri sono riservate le funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla vita associativa previste dal presente statuto. Alla competenza del Collegio speciale è rimessa altresì la sanzione della decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; la sanzione è deliberata anche solo a maggioranza.

I Probiviri eletti dall'Assemblea designano al proprio interno, a rotazione e a maggioranza, i tre Probiviri che compongono il Collegio speciale.

Contro le decisioni del Collegio speciale è ammesso ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea Generale.

I Probiviri e il Collegio speciale si avvalgono di una propria segreteria tecnica affidata al Direttore Generale o, su sua proposta, ad altra risorsa della struttura. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi dai Collegi arbitrali e dal Collegio speciale.

I Probiviri decadono automaticamente dalla carica se non partecipano, senza giustificazione, ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare.

I Probiviri sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Generale.

30. Ricorsi e costituzione dei collegi arbitrali

L'attivazione della procedura arbitrale è così regolata:

- il ricorso è presentato alla segreteria dei Probiviri entro il termine perentorio di sessanta giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli e, in caso di appello, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento della decisione;
- il ricorso deve contenere i motivi, le richieste di intervento, il Proboviro di fiducia scelto fra i Probiviri eletti dall'Assemblea Generale che non appartengano al Collegio speciale;
- il ricorrente, pena l'irricevibilità del ricorso, deve versare un deposito cauzionale pari all'importo deliberato annualmente dal Collegio speciale dei Probiviri, fino ad un massimo di dieci volte il contributo associativo minimo, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Associazione e allega al ricorso copia della ricevuta di avvenuto bonifico; il deposito cauzionale sarà restituito al ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, in caso contrario sarà destinato al finanziamento di borse di studio e/o iniziative formative;

- la segreteria dei Probiviri notifica il ricorso alla controparte, con richiesta di nomina del Proboviro di fiducia fra i Probiviri eletti dall'Assemblea Generale che non appartengano al Collegio Speciale entro i dieci giorni successivi; l'omessa nomina e il ritardo immotivato costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale;
- il Proboviro può rifiutare l'incarico solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile;
- la ricsuzione è consentita solo nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile e la decisione è rimessa al Collegio speciale; l'istanza di ricsuzione presentata con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale;
- i Probiviri nominati dalle parti individuano il Presidente del collegio arbitrale; in caso di dissenso, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea;
- entro i dieci giorni successivi alla nomina del Presidente, il Collegio arbitrale si costituisce formalmente e apre la fase istruttoria.

Tutte le procedure avanti i Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

31. Istruttoria e decisione

Il Collegio arbitrale decide discrezionalmente procedura e mezzi istruttori, e può disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.

Il Collegio giudica secondo equità con lodo irrituale pronunciato entro sessanta giorni dalla data di costituzione, prorogabili per ulteriori trenta giorni, con lodo pronunciato anche a maggioranza; il Proboviro dissenziente ha facoltà di non sottoscrivere il lodo.

Trascorso inutilmente il termine massimo per la decisione, la parte interessata può presentare istanza di caducazione degli atti per superamento del termine.

Il lodo è comunicato alle parti entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

In caso di errori materiali o di calcolo, il lodo può essere corretto su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Il lodo è inappellabile fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

I Probiviri confederali, su richiesta del Collegio arbitrale, possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie.

32. Collegio speciale dei Probiviri

Il Collegio speciale è composto da tre Probiviri individuati dagli stessi Probiviri e la composizione è assoggettata alla regola della rotazione di almeno un componente ogni due anni.

Il Collegio speciale:

- interviene su impulso degli organi direttivi;
- agisce d'ufficio in via sostitutiva e/o surrogatoria in presenza di gravi motivi o di inerzia degli organi del sistema;
- interpreta la normativa del sistema associativo;
- verifica i requisiti per l'accesso alle cariche e il mantenimento dell'appartenenza associativa;
- delibera, previa audizione e contestazione degli addebiti, la decadenza dalle cariche per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse;
- vigila a presidio dei principi organizzativi generali;
- fornisce profili di orientamento agli altri Probiviri per la risoluzione delle controversie ad essi sottoposte.

Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate entro venti giorni dalla data di comunicazione, con ricorso avanti i restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame che decide a maggioranza nei trenta giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave ed irreparabile pregiudizio.

33. Elezione, mandato e attribuzioni dei Revisori

L'Assemblea Generale elegge tre Revisori effettivi, di cui almeno uno con la qualifica di revisore contabile, e due Revisori supplenti nell'anno pari precedente a quello di elezione del Presidente. Il Presidente sollecita con adeguato anticipo la presentazione delle candidature da parte della base associativa ai fini della formazione della lista con la possibilità di indicare anche terzi esterni.

Sono candidabili alla carica di Revisori anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Per i candidati che siano espressione del sistema associativo, non sono richiesti i requisiti del completo inquadramento e di una posizione con responsabilità aziendale di grado rilevante ma sono necessarie particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

La carica di Revisore è assolutamente incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione e con le cariche di Presidente, Vice Presidente e Revisore di altra componente del sistema e di Confindustria.

Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e Revisori supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte. Nel caso in cui tra i Revisori effettivi eletti non ci sia almeno un Revisore avente la qualifica di revisore contabile subentra, al posto dell'ultimo degli eletti, il primo dei non eletti che abbia questa qualifica.

I Revisori durano in carica quattro anni. Per i Revisori non sono previsti limiti al numero di mandati.

Il Presidente dei Revisori è il Revisore più votato dall'Assemblea.

I Revisori:

- vigilano sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- riferiscono all'Assemblea Generale sull'andamento della gestione economico-finanziaria con la relazione sul bilancio consuntivo;
- possono chiedere la convocazione del Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti.

Al Revisore effettivo subentra il Revisore supplente che ha riportato più voti; in caso di parità di voti, prevale quello più anziano di età.

I Revisori sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Generale.

Capitolo IX

Norme generali sulle cariche e sui sistemi di votazione

34. Requisiti di accesso alle cariche associative

Tutte le cariche associative sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, con la sola eccezione delle cariche di Proboviro e Revisore.

I rappresentanti delle imprese associate devono ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante: titolare; legale rappresentante; un delegato del titolare o del legale rappresentante formalmente designato e scelto fra i procuratori generali *ad negotia*, i membri del consiglio di amministrazione o i direttori generali; amministratori; institori; dirigenti d'impresa con poteri qualificati in settori fondamentali dell'attività aziendale. Se in corso di mandato viene meno il requisito della posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante, l'organo di appartenenza dichiara la decadenza dalla carica.

Per l'accesso alle cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione, Presidente di Gruppo, è richiesto, laddove applicabile, il doppio inquadramento dell'impresa.

Il requisito del doppio inquadramento si realizza in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'articolo 2359, numero 1 del Codice Civile, soddisfacendo le seguenti condizioni:

- adesione dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti ubicata nel territorio di competenza di Assolombarda e adesione dell'impresa all'Associazione di categoria di riferimento;
- adesione dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti se ubicata al di fuori del territorio di competenza di Assolombarda all'Associazione territoriale e di categoria competente.

Il requisito del doppio inquadramento deve sussistere nel momento della candidatura o autocandidatura e in tutte le fasi successive del processo, fino all'avvenuta elezione alla carica e in tutta la durata del mandato.

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio Speciale dei Probiviri che riconosce al candidato, in caso di insussistenza del requisito, il termine di sette giorni per procedere alla

regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione. Trascorso inutilmente tale termine, il candidato non è eleggibile alla carica. La mancata certificazione del Collegio Speciale dei Probiviri invalida per il candidato ogni proseguimento del processo di elezione. In caso di perdita del requisito, il Collegio Speciale dei Probiviri comunica all'interessato di ripristinare la condizione di doppio inquadramento entro un termine di trenta giorni. Nel caso in cui il doppio inquadramento non sia ripristinato, il Collegio Speciale dei Probiviri dichiara la decadenza dalla carica.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste per le imprese multilocalizzate.

Se il requisito del doppio inquadramento viene a mancare in corso di mandato, i titolari delle cariche sono impegnati a dimettersi, pena la decadenza immediata dalla carica dichiarata dal Collegio speciale dei Probiviri con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale il soggetto decaduto non è rieleggibile per due mandati successivi.

Non possono candidarsi alle cariche associative coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato che il Codice etico e dei valori associativi e le delibere di attuazione, anche confederali, individuano come particolarmente lesive dell'immagine dell'Associazione e dell'organizzazione confederale, e coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive. Non possono candidarsi alle cariche di Presidente e Vicepresidente dell'Associazione coloro che hanno subito provvedimenti di decadenza, ineleggibilità e incandidabilità, confermati da due gradi di giudizio del sistema confederale ovvero in assenza di impugnazione della pronuncia di primo grado. Se la causa ostativa si verifica in corso di mandato, i titolari delle cariche sono impegnati a dimettersi, pena la decadenza immediata dalla carica pronunciata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale il soggetto decaduto non è rieleggibile per due mandati successivi.

Non possono candidarsi alle cariche associative elettive, né possono ricoprire cariche non elettive, né possono assumere l'incarico di componente della Commissione di designazione del Presidente coloro che:

- a. siano componenti del Governo nazionale, regionale e locale;
- b. abbiano formalizzato la propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale;
- c. abbiano incarichi non elettivi di contenuto politico;
- d. abbiano posizioni direttive in una formazione politica.

I titolari di cariche elettive che, in corso di mandato, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità richiamate alle lettere a), b) c) e d), sono impegnati a dimettersi dalla carica non appena si verifica la causa ostativa e, in mancanza, il Collegio speciale dei Probiviri dichiara la decadenza dalla carica ricoperta entro il termine massimo di trenta giorni; trascorso tale termine, intervengono d'ufficio i Probiviri confederali. Coloro che siano componenti di diritto degli organi associativi (cariche non elettive) sono sospesi automaticamente dalla carica fino alla data del voto nonché per tutta la durata del mandato, laddove eletti. Le disposizioni sull'incompatibilità politica non si applicano alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico. I titolari

delle cariche associative sopra richiamate che venissero chiamati dal mondo politico a ricoprire queste nomine e/o questi incarichi, sono tenuti a chiedere al Consiglio Generale dell'Associazione una valutazione vincolante di opportunità.

Eventuali ulteriori situazioni di incompatibilità possono essere deliberate dal Consiglio Generale dell'Associazione.

In ipotesi di incerte situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso ai singoli interessati.

Il possesso dei requisiti per l'accesso alle cariche è accertato, sulla base della dichiarazione dell'impresa associata, al momento della candidatura e deve sussistere per tutto il periodo di permanenza in carica. A tal fine l'impresa associata è tenuta alle eventuali comunicazioni di variazione. I requisiti di tipo dimensionale richiesti per l'accesso alle cariche devono essere posseduti nel solo momento della candidatura.

35. Limiti al cumulo di cariche

Per consentire al maggior numero di imprese associate di partecipare attivamente alla vita associativa occorre evitare, in linea di principio, il cumulo di più cariche associative e privilegiare l'obiettivo della più ampia partecipazione degli associati alle cariche.

Le cariche di Presidente dell'Associazione, Presidente dei Gruppi, Presidente di Piccola Industria, Presidente dei Giovani Imprenditori, Presidente di Sede territoriale, Probiviro e Revisore non sono cumulabili fra loro o con altre cariche associative all'interno dell'Associazione, tranne quelle di membro di organi collegiali e ferma restando ogni eventuale diversa disposizione di statuto o di regolamento. La carica di Presidente dell'Associazione non è cumulabile con la carica di Presidente o Vice Presidente di un'Associazione o Federazione nazionale di rappresentanza. Qualora si determini il cumulo, l'interessato può optare per il mantenimento di una delle due cariche entro il termine di quindici giorni; in difetto, decade dalla carica ricoperta in precedenza.

La carica di Probiviro e quella di Revisore sono incompatibili con la carica di Presidente, Vice Presidente e Probiviro/Revisore di un'altra componente del sistema e di Confindustria, nonché con ogni altra carica dell'Associazione.

36. Formazione delle liste, preferenze

Le liste per l'elezione degli organi dell'Associazione e delle articolazioni interne sono formate, in via preferenziale, con la raccolta delle autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.

L'esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti è disposta dal Vice Presidente con delega ai temi organizzativi e dello sviluppo associativo, su proposta del Collegio speciale dei Probiviri.

Contro l'esclusione è ammesso ricorso ai restanti Probiviri.

Il numero dei candidati deve essere superiore al numero di seggi da ricoprire; occorre attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo. In caso di oggettiva impossibilità l'organo elettivo, su proposta del relativo Presidente, adotta una delle seguenti misure: riduzione proporzionale dei seggi disponibili, predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte, votazione su tutti i candidati, con elezione solo di quelli che avranno conseguito la maggioranza dei voti espressi.

Nel caso in cui il numero dei componenti degli organi direttivi eletti dall'Assemblea (generale o di articolazione interna), risulti inferiore al numero di seggi previsto, l'Assemblea stessa può, con apposita delibera, demandare all'organo direttivo eletto di cooptare nel corso del proprio mandato, su proposta del Presidente, i componenti mancanti.

In caso di candidature superiori ai seggi, il numero di preferenze che si può esprimere è sempre inferiore ai seggi da ricoprire; il numero massimo di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi. Per evitare errori nell'espressione delle preferenze e prevenire ragioni di nullità della scheda, il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

37. Gratuità, rinuncia, sostituzione e rotazione

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, pena la decadenza automatica dalla carica deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri con pronuncia non ricorribile.

Salvo diversa disposizione di statuto o regolamento, tutti coloro che ricoprono cariche associative non possono farsi sostituire.

Il titolare di carica associativa che voglia rinunciare alla stessa deve darne comunicazione scritta all'organo collegiale di appartenenza. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dell'organo o, in caso contrario, dal momento in cui l'organo collegiale è ricostituito. Se viene meno la maggioranza dell'organo collegiale, lo stesso si intende decaduto e si procederà alla sua ricostituzione secondo le disposizioni previste dalle singole norme. La rinuncia da parte del Presidente dell'Associazione o del Presidente di una sua articolazione interna ha effetto immediato se vi è un Vice Presidente; in mancanza, ha effetto dal momento dell'entrata in carica del nuovo Presidente.

Le stesse norme si applicano per le altre cause di cessazione dalla carica.

Salvo diversa disposizione di statuto o di regolamento, in ogni caso di cessazione da una carica associativa si dovrà avviare senza indugio la procedura per la sostituzione. Per le sostituzioni non regolate diversamente dallo statuto, si procede con il subentro dei primi dei non eletti o mediante cooptazione. In caso di subentro, a parità di voti subentra il non eletto con maggiore anzianità associativa.

I soggetti eletti in sostituzione di coloro che siano cessati dalla carica prima del termine durano in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista per il sostituito.

Si intendono ricoperte per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato.

Salvo diversa disposizione di statuto, le cariche associative elettive hanno durata quadriennale con possibilità di norma di due ulteriori elezioni consecutive. Per tutte le cariche associative sono ammesse ulteriori elezioni allo stesso titolo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari alla durata di un mandato. La norma non si applica al Presidente dell'Associazione, al Presidente di Piccola Industria, al Presidente dei Giovani Imprenditori, ai Presidenti delle Sedi territoriali di Monza e Brianza, Pavia e Lodi: per queste cariche non è ammessa né la rielezione al termine del primo mandato né ulteriori successive rielezioni.

38. Disposizioni generali sui sistemi di votazione

Lo scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti persone. Un quarto dei voti presenti in Assemblea e un quarto dei componenti presenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento. Per garantire la segretezza dei voti assembleari è possibile frazionare i voti spettanti ad un componente o ad un'impresa. Sono considerati astenuti i componenti che non ritirano la scheda, quelli che non la immettono nell'urna e quelli che si esprimono deponendo scheda bianca.

Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente della seduta nomina due scrutatori e può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, che non può superare un'ora per l'Assemblea e 15 minuti per tutti gli altri organi; in questo arco temporale potranno votare anche i componenti intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione.

In caso di necessità di ripetere le votazioni a scrutinio segreto, si applicano, per tutte le delibere di tutti gli organi, le norme previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale. Nelle delibere a scrutinio segreto non relative a persone in caso di parità la votazione deve ritenersi nulla; il Presidente dell'organo collegiale può, a suo giudizio, disporre la ripetizione della votazione per non più di due volte; successivamente deve disporre la votazione a scrutinio palese.

La proclamazione degli eletti avviene rigorosamente in ordine alfabetico, senza indicazione del numero di preferenze.

Lo scrutinio palese si svolge per alzata di mano chiamando in sequenza favorevoli, contrari ed astenuti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In Assemblea Generale le modifiche statutarie/regolamentari e lo scioglimento dell'Associazione sono approvate con voto palese su supporto cartaceo, identificazione del votante e senza frazionamento dei voti.

In caso di più votazioni simultanee devono essere predisposte schede di colore diverso per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i componenti votanti, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di astensione.

I componenti collegati in video e audioconferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione e quelle che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.

Le schede di votazione a scrutinio segreto sono conservate per cinque anni.

Per l'elezione dei Presidenti dei Gruppi, della Piccola Industria, dei Giovani Imprenditori, delle Sedi territoriali e delle Zone si applicano i quorum deliberativi previsti per l'elezione del Presidente dell'Associazione.

Il voto può essere delegato solo nelle riunioni di assemblea delle articolazioni interne. I regolamenti delle articolazioni interne possono tuttavia ammettere deleghe di voto in organi sottoposti alla loro disciplina.

Nelle assemblee delle articolazioni interne i soci aggregati e i soci iscritti in corso d'anno hanno diritto ad un voto.

Capitolo X

Norme generali sulle riunioni istituzionali

39. Quorum costitutivi e deliberativi

Per il calcolo del quorum costitutivo, necessario per la validità delle riunioni, le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

Concorrono alla formazione del quorum costitutivo anche gli associati o i componenti collegati in video e audioconferenza.

Il quorum costitutivo è verificato in apertura di riunione ma un quinto dei componenti può chiedere una nuova verifica durante i lavori.

Salvo quanto prescritto da norme confederali inderogabili, per la validità delle riunioni di assemblea delle articolazioni interne è necessaria la presenza di almeno il 10% dei voti esercitabili. Per gli altri organi delle articolazioni interne per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno un quinto dei componenti.

Salvo quanto prescritto da norme confederali inderogabili, per l'approvazione delle deliberazioni degli organi delle articolazioni interne (quorum deliberativo) si applicano le norme analoghe previste per l'Assemblea Generale e il Consiglio Generale dell'Associazione; sono necessarie, ove applicabili, maggioranze qualificate per l'approvazione delle modifiche regolamentari e delle proposte di accorpamento, fusione e scioglimento per le successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea Generale.

Nelle assemblee delle articolazioni interne, le imprese associate possono partecipare sia direttamente, tramite propri rappresentanti, sia per delega conferita ad altra impresa associata. Ogni impresa può ricevere, inderogabilmente, solo una delega; è ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento e tra imprese

legate da vincoli, anche solo di fatto, di proprietà familiare che abbiano dichiarato preventivamente all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola.

40. Segreteria

La segreteria delle riunioni istituzionali è affidata ad una risorsa individuata all'interno della struttura associativa, fatta eccezione per le riunioni dell'Assemblea Generale la cui verbalizzazione sia affidata ad un notaio. Alla segreteria competono, fra l'altro, la verbalizzazione delle riunioni e la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi.

41. Decadenza per assenze o impedimento

I componenti degli organi decadono automaticamente dalla carica dopo cinque assenze consecutive. La decadenza è accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario. Il componente dichiarato decaduto non è rieleggibile per un mandato successivo alla dichiarazione di decadenza.

Costituisce causa di decadenza l'oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere le funzioni proprie della carica, protratto per sei mesi consecutivi.

42. Verbali

Per le riunioni di tutti gli organi è necessaria la verbalizzazione.

Il Presidente può invertire i punti all'ordine del giorno fatta salva la richiesta contraria di almeno il 50% dei componenti presenti.

È possibile registrare i lavori previa informativa agli associati e ai componenti che partecipano alla riunione.

I verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio Generale riportano tutti gli interventi; i verbali degli altri organi riportano un resoconto sintetico dei lavori.

Nei verbali sono sempre riprodotti i dettagli delle votazioni a scrutinio palese o segreto.

Presidente e segretario sottoscrivono il verbale.

I verbali delle Assemblee sono consultabili solo dagli associati in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data delle Assemblee per le quali si richiede di accedere al relativo verbale. I verbali di tutti gli altri organi associativi sono consultabili dai rispettivi componenti in carica, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e anche in caso di assenza alla riunione per la quale si chiede la consultazione del verbale. È cura del segretario dell'organo rilasciare eventuali estratti.

I verbali sono conservati presso l'Associazione, raccolti in sequenza cronologica, e sono pubblicati sul sito internet dell'Associazione.

43. Convocazione degli organi delle articolazioni interne

Le Assemblee delle articolazioni interne sono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno quindici giorni, sette in caso di urgenza; gli altri organi delle articolazioni interne sono convocati con un preavviso di almeno cinque giorni, quarantotto ore in caso di urgenza. La convocazione può essere inviata con posta elettronica e deve indicare giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione. La documentazione può essere inviata anche successivamente alla convocazione purché nei tre giorni antecedenti l'Assemblea e, per gli altri organi, nelle ventiquattro ore antecedenti.

Un numero di imprese che rappresenti almeno il 40% dei voti totali in Assemblea può chiedere al Presidente di convocare l'Assemblea in via straordinaria; se il Presidente non procede alla convocazione nei dieci giorni successivi alla richiesta, l'Assemblea è autoconvocata. Per gli altri organi, la richiesta di convocazione straordinaria può essere formulata da un quarto dei componenti.

Il Presidente può integrare l'ordine del giorno fino a quarantotto ore prima della riunione, con esclusione di adempimenti elettorali (diversi dalla cooptazione di rappresentanti della stessa impresa), modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione. In apertura dei lavori l'integrazione è consentita se richiesta da almeno il 60% dei voti assembleari presenti che rappresentino almeno il 20% di quelli totali, sempre con esclusione dei predetti temi. Negli altri organi l'integrazione può essere richiesta da almeno la metà dei componenti, con esclusione dei medesimi temi.

Le riunioni degli organi direttivi si svolgono almeno quattro volte in un anno.

TITOLO IV

ARTICOLAZIONI INTERNE e ASSOCIAZIONI COLLEGATE

44. Gruppi

L'Associazione si articola in Gruppi individuati sulla base delle attività svolte dalle imprese, aggregate per settori omogenei o affini.

I Gruppi esprimono la volontà delle imprese che vi appartengono e ne rappresentano le esigenze negli organi dell'Associazione. Sono il canale principale per partecipare alla vita dell'Associazione, accedere agli organi associativi e assicurare che l'attività dell'Associazione risponda alle esigenze della base associativa.

Gli organi del Gruppo sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio
- il Presidente
- il Vice o i Vice Presidenti.

Ai Gruppi spetta, complessivamente, un numero di componenti nel Consiglio Generale determinato ogni biennio (a partire dal rinnovo del 2020) in ragione di un componente ogni 3.500 dipendenti della totalità dei dipendenti dei Gruppi. Ad ogni Gruppo spetta un numero di componenti proporzionale alla percentuale di contributi dovuti dalle imprese del Gruppo stesso, comprensivo del Presidente del Gruppo e dei Vice Presidenti che siano anche Presidenti di Sezione. Gli altri Vice Presidenti sono da considerarsi, in via prioritaria, ulteriori componenti del Consiglio Generale; se il numero di Consiglieri Generali spettante al Gruppo è inferiore a quello dei Vice Presidenti, il Consiglio del Gruppo designa i Consiglieri che entrano nel Consiglio Generale in rappresentanza del Gruppo.

Per i Gruppi che abbiano in Consiglio Generale solo il Presidente, in caso di sua assenza può partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, il Vicepresidente più anziano di età.

Per la determinazione dei rappresentanti dei Gruppi in Consiglio Generale e per la determinazione dei voti spettanti ai Gruppi in Assemblea Generale si applica la regola dell'arrotondamento all'unità superiore se il numero frazionario decimale è uguale o superiore alla metà.

L'Assemblea del Gruppo, sentito il parere vincolante del Consiglio di Presidenza dell'Associazione, determina l'eventuale versamento di contributi aggiuntivi finalizzati a carico degli associati appartenenti al Gruppo stesso.

Il Consiglio Generale dell'Associazione, su proposta dei Vice Presidenti con deleghe ai rapporti economici e all'organizzazione, può individuare fra la base associativa articolata nei Gruppi filiere produttive che richiedano una organizzazione rappresentativa specifica in base alla loro rilevanza.

La composizione e il funzionamento dei Gruppi sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale, che delibera anche sulla costituzione, la modifica e lo scioglimento dei Gruppi.

45. Piccola Industria

Nell'ambito dell'Associazione, e con sede presso la stessa, è costituita Piccola Industria. Essa concorre, nell'ambito delle linee politiche dell'Associazione e d'intesa con la stessa, alla realizzazione degli scopi associativi, con particolare riferimento alle istanze specifiche delle PMI. Si considerano tali le imprese che occupano fino a 249 dipendenti. Qualora un'impresa sia controllata da un'impresa o da altro soggetto, secondo la figura prevista dall'articolo 2359, numero 1 del Codice Civile, il limite dei 249 dipendenti si calcola conteggiando anche il numero dei dipendenti del controllante. Qualora un'impresa appartenga a un gruppo aziendale, il limite dei 249 dipendenti si calcola con riferimento al totale dei dipendenti dell'attività industriale del gruppo.

Gli Organi di Piccola Industria sono:

- il Comitato
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Vice Presidenti

Il Comitato è costituito dai rappresentanti di PMI che siano a qualsiasi titolo componenti del Consiglio Generale o dei Consigli dei Gruppi.

Il Presidente di Piccola Industria è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Spetta a Piccola Industria eleggere i propri componenti nel Consiglio Generale fino ad un massimo di quattordici rappresentanti.

La composizione e il funzionamento di Piccola Industria sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale, che delibera anche sulla costituzione, la modifica e lo scioglimento di Piccola Industria.

46. Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione, e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo dei Giovani Imprenditori.

Nell'ambito degli scopi e delle linee politiche dell'Associazione e d'intesa con gli organi della stessa, i Giovani Imprenditori concorrono a:

- sviluppare, nella formazione culturale dei Giovani Imprenditori, la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione e dell'organizzazione regionale e nazionale dei Giovani Imprenditori.

Gli Organi dei Giovani Imprenditori sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti.

Il Presidente del Gruppo è di diritto Vice Presidente dell'Associazione.

Spetta ai Giovani Imprenditori eleggere i propri componenti nel Consiglio Generale fino ad un massimo di quattro rappresentanti.

La composizione e il funzionamento dei Giovani Imprenditori sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale, che delibera anche sulla costituzione, la modifica e lo scioglimento dei Giovani Imprenditori.

47. Sede territoriale di Monza e Brianza

È costituita in Monza e Brianza, nell'ambito dell'Associazione, la Sede territoriale di Monza e Brianza.

La Sede concorre, nel quadro delle linee politiche dell'Associazione e d'intesa con la stessa, alla migliore realizzazione degli scopi associativi nel territorio di Monza e Brianza e a migliorarne competitività e attrattività.

Gli organi della Sede sono:

- l'Assemblea;
- il Comitato;
- il Presidente.

L'Assemblea è composta dalle imprese che dichiarano unità locali sul territorio di Monza e Brianza, che intervengono direttamente, attraverso propri rappresentanti in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive, o per delega conferita ad altra impresa associata.

Ad ogni impresa associata in regola con gli obblighi contributivi viene attribuito un numero di voti calcolato sul contributo ordinario annuo effettivamente versato di competenza dell'anno solare precedente, secondo il seguente schema:

- da 0 a 1.000,00 euro: un voto ogni 250,00 euro;
- da 1.001,00 a 10.000,00 euro: un voto ogni 500,00 euro;
- da 10.001,00 a 40.000,00 euro: un voto ogni 1.000,00 euro;
- oltre euro 40.001,00: un voto ogni 1.500,00 euro.

Agli associati iscritti in corso d'anno e agli associati aggregati è attribuito un solo voto.

Nella scheda di votazione è indicato il numero di voti a cui l'impresa associata ha diritto.

L'Assemblea:

- elegge i componenti del Comitato della Sede;
- discute le relazioni del Presidente della Sede sugli indirizzi generali, l'attività svolta e il programma di attività, in linea con le linee strategiche e i piani d'azione dell'Associazione.

L'Assemblea della Sede si riunisce di norma una volta l'anno per la discussione della relazione del Presidente sull'attività svolta sul territorio; ulteriori convocazioni sono ammesse su iniziativa del Presidente. Sono altresì possibili convocazioni straordinarie su richiesta motivata delle imprese associate o del Comitato della Sede, secondo le norme generali contenute nel capitolo X del titolo III.

Se l'Assemblea non è elettiva o non è straordinaria essa può svolgersi senza formalità di procedura. In tale caso essa non potrà assumere alcuna deliberazione.

L'Assemblea elettiva è convocata ogni quattro anni per il rinnovo del Comitato della Sede territoriale.

Il Comitato della Sede è composto fino ad un massimo di trentacinque componenti eletti dall'Assemblea della Sede. Il loro mandato è quadriennale e può essere rinnovato, in via consecutiva, di norma, per due ulteriori mandati.

Il Comitato, su proposta del Presidente, sostituisce il componente che nel corso del mandato sia cessato dall'incarico per qualsiasi ragione con le seguenti modalità:

- se l'impresa interessata fa richiesta di sostituzione, il Presidente sottopone a ratifica del Comitato, con voto palese, l'avvenuta sostituzione, salvo richiesta di scrutinio segreto anche da parte di un solo componente;
- negli altri casi, il Comitato, su proposta del Presidente, sostituisce il componente mediante cooptazione o il subentro dei primi dei non eletti. In caso di subentro dei primi dei non eletti, a parità di voti, subentra il non eletto con maggiore anzianità associativa.

Il Comitato:

- elegge al suo interno il Presidente della Sede e fino a cinque componenti aggiunti del Consiglio Generale dell'Associazione;
- per il tramite del suo Presidente esprime al Presidente dell'Associazione i propri indirizzi in merito alle problematiche del territorio di competenza;
- per il tramite del suo Presidente propone in via esclusiva al Presidente dell'Associazione l'adesione ad enti esterni operanti sul territorio della Sede per la successiva deliberazione da parte del Consiglio Generale;
- per il tramite del suo Presidente propone in via esclusiva al Presidente dell'Associazione la nomina dei rappresentanti negli enti esterni operanti sul territorio della Sede per la successiva deliberazione da parte del Consiglio di Presidenza;
- nell'ambito del budget annuale per la Sede territoriale, approvato dal Consiglio Generale dell'Associazione, promuove e sviluppa le iniziative finalizzate ad attuare il programma di attività del Presidente della Sede, in accordo con le linee strategiche e i piani d'azione dell'Associazione;
- sovrintende agli indirizzi e alle attività delle società controllate, collegate e/o partecipate dall'Associazione operanti sul territorio della Sede, in stretto coordinamento con il Consiglio di Presidenza dell'Associazione;
- esprime pareri e formula proposte al Consiglio Generale in merito agli atti di straordinaria amministrazione relativi a beni, materiali e immateriali, localizzati sul territorio di Monza e Brianza.

Il mandato del Presidente della Sede è unico e dura quattro anni, senza alcuna possibilità di proroga, rinnovo o rielezione.

Ai fini dell'attuazione concreta del programma di attività, il Presidente della Sede può nominare un *Advisory Board* con un massimo di cinque componenti di espressione della base associativa del territorio. I lavori dell'*Advisory Board* sono organizzati senza formalità di procedura.

48. Sede territoriale di Pavia

È costituita in Pavia, nell'ambito dell'Associazione, la Sede territoriale di Pavia, all'interno della quale operano anche uffici siti in Voghera e Vigevano.

La Sede concorre, nel quadro delle linee politiche dell'Associazione e d'intesa con la stessa, alla migliore realizzazione degli scopi associativi nel territorio di Pavia e a migliorarne competitività e attrattività.

Gli organi della Sede sono:

- l'Assemblea;
- il Comitato;
- il Presidente;
- i tre Presidenti di Zona: Lomellina, Oltrepò, Pavese.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno ed è composta dalle imprese che dichiarano unità locali sul territorio di Pavia, elegge il Presidente della Sede, concorre alla costituzione del Comitato e discute le relazioni del Presidente sugli indirizzi generali, l'attività svolta e il programma di attività, in linea con le linee strategiche e i piani d'azione dell'Associazione. Nella scheda di votazione è indicato il numero di voti a cui l'impresa associata ha diritto. Se l'Assemblea non è elettiva o non è straordinaria secondo le norme generali contenute nel capitolo X del titolo III, essa può svolgersi senza formalità di procedura. In tale caso essa non potrà assumere alcuna deliberazione.

Il Comitato è composto fino ad un massimo di trenta componenti effettivi, comprensivi dei tre Presidenti di Zona; il loro mandato è quadriennale e può essere rinnovato, in via consecutiva, di norma per due ulteriori mandati. Un apposito regolamento della Sede di Pavia, proposto dal Comitato provinciale e approvato dal Consiglio Generale, definisce composizione, funzionamento e modalità di elezione del Comitato nonché modalità e iter di elezione del Presidente.

I tre Presidenti di Zona sono eletti dal Comitato con le modalità definite nel Regolamento della Sede.

Il mandato del Presidente è unico e dura quattro anni, senza alcuna possibilità di proroga, rinnovo o rielezione.

Ai fini dell'attuazione concreta del programma di attività, il Presidente della Sede può nominare un Team operativo di Presidenza con un massimo di cinque componenti, di cui almeno due di espressione della base associativa del territorio e gli altri scelti tra esponenti provenienti dal mondo accademico e dalla società civile.

I lavori del Team di Presidenza sono organizzati senza formalità di procedura.

49. Sede territoriale di Lodi

È costituita, nell'ambito dell'Associazione e con sede in Lodi, la Sede territoriale di Lodi.

La Sede concorre, nel quadro delle linee politiche dell'Associazione e d'intesa con la stessa, alla migliore realizzazione degli scopi associativi nel territorio del lodigiano e a migliorarne competitività e attrattività.

Gli organi della Sede sono:

- l'Assemblea;
- il Comitato;
- il Presidente.

L'Assemblea è composta dalle imprese che dichiarano unità locali sul territorio di Lodi, che intervengono direttamente, attraverso propri rappresentanti in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive, o per delega conferita ad altra impresa associata.

Ad ogni impresa associata in regola con gli obblighi contributivi viene attribuito un numero di voti calcolato sul contributo ordinario annuo effettivamente versato di competenza dell'anno solare precedente, secondo il seguente schema:

- da 0 a 1.000,00 euro: un voto ogni 250,00 euro;
- da 1.001,00 a 10.000,00 euro: un voto ogni 500,00 euro;
- da 10.001,00 a 40.000,00 euro: un voto ogni 1.000,00 euro;
- oltre euro 40.001,00: un voto ogni 1.500,00 euro.

Agli associati iscritti in corso d'anno e agli associati aggregati è attribuito un solo voto.

Nella scheda di votazione è indicato il numero di voti a cui l'impresa associata ha diritto.

L'Assemblea:

- elegge i componenti del Comitato della Sede;
- discute le relazioni del Presidente della Sede sugli indirizzi generali, l'attività svolta e il programma di attività, in linea con le linee strategiche e i piani d'azione dell'Associazione.

L'Assemblea della Sede si riunisce di norma una volta l'anno per la discussione della relazione del Presidente sull'attività svolta sul territorio; ulteriori convocazioni sono ammesse su iniziativa del Presidente. Sono altresì possibili convocazioni straordinarie su richiesta motivata delle imprese associate o del Comitato della Sede, secondo le norme generali contenute nel capitolo X del titolo III. Se l'Assemblea non è elettiva o non è straordinaria essa può svolgersi senza formalità di procedura. In tale caso essa non potrà assumere alcuna deliberazione.

L'Assemblea elettiva è convocata ogni quattro anni per il rinnovo del Comitato della Sede territoriale.

Il Comitato della Sede è composto fino ad un massimo di quindici componenti eletti dall'Assemblea della Sede. Il loro mandato è quadriennale e può essere rinnovato, in via consecutiva, di norma per due ulteriori mandati.

Il Comitato, su proposta del Presidente, sostituisce il componente che nel corso del mandato sia cessato dall'incarico per qualsiasi ragione con le seguenti modalità:

- se l'impresa interessata fa richiesta di sostituzione, il Presidente sottopone a ratifica del Comitato, con voto palese, l'avvenuta sostituzione, salvo richiesta di scrutinio segreto anche da parte di un solo componente;

- negli altri casi, il Comitato, su proposta del Presidente, sostituisce il componente mediante cooptazione o il subentro dei primi dei non eletti. In caso di subentro dei primi dei non eletti, a parità di voti subentra il non eletto con maggiore anzianità associativa.

Il Comitato:

- elegge al suo interno il Presidente della Sede e un componente aggiunto del Consiglio Generale dell'Associazione;
- per il tramite del suo Presidente esprime al Presidente dell'Associazione i propri indirizzi in merito alle problematiche del territorio di competenza;
- per il tramite del suo Presidente propone in via esclusiva al Presidente dell'Associazione l'adesione ad enti esterni operanti sul territorio della Sede per la successiva deliberazione da parte del Consiglio Generale;
- per il tramite del suo Presidente propone in via esclusiva al Presidente dell'Associazione la nomina dei rappresentanti negli enti esterni operanti sul territorio della Sede per la successiva deliberazione da parte del Consiglio di Presidenza;
- nell'ambito del budget annuale per la Sede territoriale, approvato dal Consiglio Generale dell'Associazione, promuove e sviluppa le iniziative finalizzate ad attuare il programma di attività del Presidente della Sede, in accordo con le linee strategiche e i piani d'azione dell'Associazione;
- sovrintende agli indirizzi e alle attività delle società controllate, collegate e/o partecipate dall'Associazione operanti sul territorio della Sede, in stretto coordinamento con il Consiglio di Presidenza dell'Associazione;
- esprime pareri e formula proposte al Consiglio Generale in merito agli atti di straordinaria amministrazione relativi a beni, materiali e immateriali, localizzati sul territorio di Lodi.

Il mandato del Presidente della Sede è unico e dura quattro anni, senza alcuna possibilità di proroga, rinnovo o rielezione.

Ai fini dell'attuazione concreta del programma di attività, il Presidente della Sede può nominare un Team operativo di Presidenza con un massimo di due componenti di espressione della base associativa del territorio. I lavori del Team di Presidenza sono organizzati senza formalità di procedura.

50. Zone

Nell'ambito dell'Associazione, e con sede presso la stessa, sono costituite le Zone della Città metropolitana di Milano.

Esse concorrono, nel quadro delle linee politiche dell'Associazione e d'intesa con la stessa, alla migliore realizzazione a livello locale degli scopi associativi e al miglioramento della competitività e dell'attrattività territoriali.

A questo fine le Zone svolgono azioni di sostegno alle iniziative di rappresentanza proprie dell'Associazione e concorrono a mantenere i contatti con le pubbliche amministrazioni locali. Inoltre, le Zone possono formulare proposte e progetti sui temi dello sviluppo territoriale, specifici delle diverse realtà locali, e promuovere occasioni di aggregazione tra imprese a supporto dello sviluppo associativo.

Il Consiglio Generale delibera sull'articolazione dell'Associazione in zone con riferimento all'ambito territoriale della Città metropolitana di Milano.

Gli Organi delle Zone sono:

- i Presidenti di zona;
- il Comitato di Presidenza.

L'Assemblea Generale elegge i Presidenti di Zona negli anni pari, sulla base di autocandidature espresse dalla base associativa su sollecitazione del Presidente dell'Associazione o del Vice Presidente con delega all'organizzazione zonale. Ogni impresa può candidare un solo rappresentante nella Zona in cui è localizzata la sede principale.

I Presidenti di Zona sono componenti di diritto del Consiglio Generale. Il loro mandato è quadriennale; ulteriori rielezioni sono possibili dopo un intervallo di almeno un mandato. In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato, il Consiglio Generale elegge il sostituto su proposta del Vice Presidente dell'Associazione con delega o in sua mancanza del Presidente dell'Associazione.

Le cariche, i sistemi di votazione e le riunioni istituzionali sono regolati dalle norme contenute nei capitoli IX e X del titolo III.

Per supportare adeguatamente la definizione e l'attuazione delle linee strategiche territoriali, i Presidenti di Zona possono nominare uno o più *Advisor* scelti fra i rappresentanti di imprese associate localizzate nelle Zone di competenza. I lavori dell'*Advisory Board*, ove costituito, sono organizzati senza formalità di procedura.

Il Comitato di Presidenza è composto dai Presidenti di Zona e presieduto dal Vice Presidente dell'Associazione con delega o in sua mancanza dal Presidente dell'Associazione.

Il Comitato è l'organo di indirizzo e programmazione delle attività delle Zone:

- recepisce e declina sul territorio le linee strategiche dell'Associazione;
- trasferisce agli organi direttivi dell'Associazione le informazioni e indicazioni sulla situazione territoriale che siano rilevanti per la competitività del territorio;
- definisce il programma generale delle attività delle Zone e assicura che le stesse siano coerenti, rilevanti e fattibili;
- propone al Consiglio Generale modifiche alla composizione e al funzionamento delle Zone.

51. Rinvio

Le norme generali sulle cariche, sui sistemi di votazione e sulle riunioni istituzionali contenute nei capitoli IX e X del titolo III si applicano anche alle articolazioni interne (Gruppi, Piccola Industria, Giovani Imprenditori, Sedi territoriali di Monza e Brianza, di Lodi e di Pavia, Zone). Le norme contenute negli altri capi si applicano, in quanto compatibili, qualora si renda necessario integrare le previsioni statutarie e/o regolamentari di riferimento.

52. Associazioni collegate

In sintonia con i principi del sistema organizzativo confederale, sono considerate Associazioni collegate quelle Associazioni con le quali vengono definiti rapporti di cooperazione.

Il Consiglio Generale ratifica i rapporti in questione su proposta del Consiglio di Presidenza, che ne definisce contenuti e modalità.

Il Presidente dell'Associazione collegata è membro di diritto del Consiglio Generale se il rapporto di cooperazione prevede, secondo criteri di reciprocità, la partecipazione ai rispettivi organi associativi.

TITOLO V

FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

53. Direttore Generale

Il Direttore Generale:

- provvede alla gestione e al funzionamento dell'Associazione sotto l'indirizzo e il controllo del Presidente;
- sovrintende alla struttura operativa dell'Associazione, ne assicura il funzionamento e ne propone lo schema al Consiglio di Presidenza;
- nel quadro delle direttive del Presidente e secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio di Presidenza, stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale dipendente, ad esclusione dei dirigenti, e propone al Presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti stessi;
- ha i poteri di ordinaria gestione dell'Associazione determinati dal Consiglio di Presidenza e li esercita secondo le direttive degli organi statutari competenti;
- svolge gli ulteriori compiti affidatigli dagli organi dell'Associazione;
- interviene alle riunioni degli organi statutari senza diritto di voto.

54. Sedi territoriali di Monza e Brianza, Pavia e Lodi

I Direttori delle Sedi territoriali di Monza e Brianza, di Pavia e di Lodi sono individuati, nominati e/o revocati dal Direttore Generale, sentiti il Presidente dell'Associazione ed i rispettivi Presidenti delle Sedi.

Le Sedi territoriali di Monza e Brianza, di Pavia e di Lodi sono sedi permanenti di servizi da erogare alle imprese associate e saranno dotate di personale adeguato.

55. Personale dipendente

Il trattamento normativo, disciplinare, economico e previdenziale del personale dipendente dall'Associazione è determinato da apposito regolamento. Ogni variazione al regolamento deve essere approvata dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Direttore Generale.

56. Uffici esterni e delegazioni

Gli uffici esterni e le delegazioni dell'Associazione, costituiti su delibera del Consiglio Generale, hanno lo scopo di rappresentare localmente l'Associazione e di adempierne le funzioni esercitando attività di tutela e di assistenza alle imprese associate.

57. Composizione del fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è formato:

- a) dai beni mobili e immobili e dai valori che comunque vengano in possesso dell'Associazione;
- b) dai contributi ordinari annuali e dalle quote di adesione versati dalle imprese associate;
- c) dagli eventuali contributi aggiuntivi e finalizzati stabiliti dai Gruppi;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.

I fondi di cui alle lettere c) sono amministrati dall'Associazione con gestione separata, nel rispetto delle disposizioni deliberate dai competenti organi dei Gruppi.

Il fondo comune dell'Associazione, con ogni suo incremento ed accessione, è indivisibile fra gli associati; pertanto, in caso di cessazione della condizione di associato dovuta a qualsiasi causa, l'associato non può chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

Durante la vita dell'Associazione e in caso di liquidazione, non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

58. Amministrazione del fondo comune

L'amministrazione del fondo comune dell'Associazione spetta agli organi associativi secondo le rispettive competenze previste dallo statuto.

I singoli atti amministrativi dell'Associazione relativi all'erogazione delle spese, all'incasso dei fondi e al loro movimento, dovranno essere sottoscritti dal Presidente che può delegare il Direttore Generale, anche con firma singola, ovvero dipendenti dell'Associazione con firma abbinata.

59. Bilancio

L'esercizio sociale decorre dall'1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il Consiglio di Presidenza elabora la proposta di bilancio consuntivo, che successivamente il Consiglio Generale propone al voto dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo deve rispecchiare fedelmente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e comprendere anche la gestione degli eventuali contributi aggiuntivi e finalizzati stabiliti dai Gruppi e delle quote di adesione versate dai Giovani Imprenditori.

Il bilancio consuntivo deve essere articolato nelle seguenti sezioni, secondo lo schema predisposto da Confindustria: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi, relazione dei Revisori.

Il bilancio consuntivo è sottoposto obbligatoriamente a revisione contabile attraverso società o professionisti iscritti nel registro unico dei revisori legali.

Il bilancio consuntivo revisionato è trasmesso a Confindustria entro il 30 settembre di ciascun anno.

60. Potere di firma

Il potere di firma degli atti dell'Associazione è attribuito al Presidente, il quale può delegarlo al Direttore Generale.

Il Presidente può altresì delegare il potere di firma ad altri dipendenti dell'Associazione in via permanente per particolari materie, ovvero di volta in volta per specifici atti.

Il Direttore Generale ha il potere di firma per gli atti statutariamente attribuiti alla sua competenza.

61. Scioglimento dell'Associazione e delle articolazioni interne

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Generale con la maggioranza qualificata del 75% dei voti presenti che rappresentino almeno il 51% dei voti esercitabili.

Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta sarà convocata a termine di statuto una seconda Assemblea nella quale la proposta di scioglimento si riterrà approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti che rappresentino almeno il 40% dei voti esercitabili.

L'Assemblea delibera altresì, a maggioranza semplice, la nomina di uno o più liquidatori determinando i compiti ad essi affidati e le modalità della liquidazione.

Durante la liquidazione i Revisori restano in carica.

Al termine della liquidazione dovrà essere riconvocata l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale della liquidazione e, occorrendo, per la specifica devoluzione del patrimonio netto risultante, che dovrà essere destinato ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge; le deliberazioni relative saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per l'erogazione dei fondi amministrati dall'Associazione con gestione separata (contributi aggiuntivi finalizzati deliberati dai Gruppi e quote annuale di adesione deliberate dai Giovani Imprenditori) i liquidatori si attengono alle decisioni delle Assemblee delle articolazioni interne alle quali spettano i predetti fondi, che devono convocare con le modalità e i tempi previsti per la convocazione dell'Assemblea Generale.

Per lo scioglimento delle articolazioni interne (Gruppi, Piccola, Giovani, Sedi territoriali di Monza e Brianza, di Lodi e di Pavia, Zone), l'Assemblea Generale delibera con le stesse modalità previste al primo e secondo comma del presente articolo per lo scioglimento dell'Associazione.

62. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle norme confederali e alle vigenti disposizioni di legge in materia.

NORME DI ATTUAZIONE

A. Territori di Monza e Brianza, di Lodi e di Pavia

Il territorio della Sede di Monza e Brianza coincide con la Provincia di Monza e Brianza, il territorio della Sede di Lodi coincide con la Provincia di Lodi e il territorio della Sede di Pavia coincide con la Provincia di Pavia.

CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI

INDICE

PREMESSA	53
CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI	54
CARTA DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA (NEI CONFRONTI DEGLI <i>STAKEHOLDER</i>)	56
CODICE DI CONDOTTA	58

CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI DI CONFINDUSTRIA

PREMESSA

I mutamenti dello scenario economico, sociale e ambientale impongono un aggiornamento dell'impianto etico e valoriale di Confindustria in grado di orientare e supportare il sistema e le imprese aderenti nei necessari processi di evoluzione e sviluppo a livello globale.

Il quadro di riferimento per l'elaborazione del presente documento deriva da un confronto con le *best practice* a livello internazionale e nazionale, che ha tenuto in particolare considerazione gli standard e gli schemi metodologici di riferimento in essere e, soprattutto, in ottica prospettica.

Il Codice etico e dei valori associativi (il Codice) nasce, quindi, per aggiornare, integrare e rafforzare il sistema etico-valoriale di Confindustria e dotarla di una piattaforma strategica, volta a sollecitare un confronto con tutte le parti interessate e tesa a costruire una traiettoria di sviluppo coerente e sostenibile per l'intero sistema.

E' altresì cruciale riaffermare quanto il rigoroso rispetto degli strumenti di verifica e di garanzia della legalità sia imprescindibile patrimonio del sistema.

Il Codice costituisce l'insieme dei valori, dei principi e degli impegni che rappresentano il riferimento per tutto il sistema confederale, orientandone e guidandone l'attività coerentemente con la *vision* di Confindustria definita nello statuto:

"Confindustria partecipa al processo di sviluppo della società italiana contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese".

In questo quadro, Confindustria rappresenta il punto di riferimento per le forze imprenditoriali del Paese, assicurando un senso di solida identità ai propri associati, garantendo un'efficace rappresentanza a tutti i livelli e in tutte le sedi ed erogando efficienti servizi specifici all'attività di impresa.

Nel suo operato Confindustria si ispira ai più elevati standard etici, coniugando rispetto e difesa del principio di legalità e piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate, secondo una prospettiva integrata e strategica.

Il Codice si compone dei seguenti tre elementi:

- Carta dei valori e dei principi
- Carta degli impegni (nei confronti degli *Stakeholder*)
- Codice di condotta

Il presente documento assume come perimetro di riferimento:

- il sistema confederale nel suo complesso
- le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli
- gli imprenditori associati
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni.

CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI

La Carta dei valori e dei principi individua i cardini fondamentali in grado di definire gli standard etici del sistema e di fissare le coordinate comportamentali per tutte le sue componenti coerentemente con la *vision* confindustriale.

1. Rappresentanza

Confindustria rappresenta e promuove, in modo unitario, organico e strategico, gli interessi delle imprese a tutti i livelli, in una logica di rispetto e riconoscimento reciproco, pari dignità, valorizzazione e sintesi delle differenze. Confindustria deve essere il punto di riferimento imprescindibile, in ambito nazionale e internazionale, per la definizione di politiche industriali dirette a contribuire in maniera decisiva allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese.

2. Identità associativa

Confindustria fonda la propria identità associativa sul libero mercato e sulla centralità della imprenditorialità e dell'impresa. Tre elementi che, attraverso corretti ed equilibrati meccanismi competitivi, garantiscono l'innovazione e la creazione diffusa di valore e determinano le premesse per il perseguimento del bene comune, in un quadro di saldi riferimenti etici e di rispetto e difesa della legalità.

3. Responsabilità

Fare impresa impone una tensione ideale e morale indispensabile per affrontare le sfide dello sviluppo e del mercato. In quest'ottica, la responsabilità per le decisioni assunte, per le attività intraprese e per gli impatti generati rappresenta uno degli elementi imprescindibili su cui incentrare la definizione e l'implementazione di politiche e azioni orientate alla sostenibilità, all'innovazione e alla competitività del Paese. Tale principio comprende anche la responsabilità di rispettare gli impegni verso i differenti *Stakeholder*.

4. Legalità e regole associative

Il principio di legalità e il rispetto delle regole sono il fondamento di tutto il sistema confederale. Confindustria assicura e promuove, al proprio interno e in tutte le comunità in cui opera, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile. Garantisce, inoltre, la tutela e la salvaguardia della propria funzionalità, reputazione, immagine e decoro.

5. Accountability

Confindustria considera essenziale, a ogni livello associativo, imprenditoriale e istituzionale, la necessità di rendere conto a tutti i portatori di interessi delle decisioni assunte, delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Sostiene, promuove e sollecita, in ogni ambito, l'adozione di forme sistematiche e periodiche di *reporting*, anche attraverso soluzioni innovative di comunicazione e condivisione delle informazioni.

6. Etica e trasparenza

Confindustria è consapevole che dove non esistono etica e trasparenza non c'è possibilità di sviluppo per una sana attività economica e una libera e consapevole società civile. Confindustria orienta la propria azione, sia nei rapporti associativi, sia nei confronti degli *Stakeholder*, secondo comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su integrità, correttezza, lealtà, equità, imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio, chiarezza delle posizioni assunte e dei meccanismi decisionali e attuativi adottati, e assenza di conflitti di interesse.

7. Sostenibilità, innovazione, competitività

La sostenibilità è la via per perseguire, in maniera integrata, obiettivi di ordine economico, sociale e ambientale. Confindustria ribadisce che una maggiore competitività del nostro Paese sui mercati internazionali dipende, in particolare, dalla forza creativa e innovativa delle imprese, in grado di coniugare crescita economica, coesione sociale nei territori e protezione del capitale naturale. Questo approccio, volto a un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, a un incremento della loro produttività e a una forte differenziazione sui mercati, consente di realizzare processi di creazione del valore sostenibili nel tempo, a vantaggio dell'intera collettività.

8. Relazione con gli *Stakeholder*

Confindustria persegue e contribuisce alla realizzazione di avanzate politiche economico-sociali attraverso la definizione di processi partecipati e condivisi tra imprese, soggetti pubblici e società civile. Confindustria riconosce gli interessi degli *Stakeholder*, ne rispetta le attese e, mediante l'ascolto, il dialogo, il confronto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle relazioni, s'impegna a sviluppare iniziative progettuali mirate, condivise e coerenti.

9. Sistema

Confindustria agisce come fulcro di un sistema di relazioni, collaborazioni e *networking* ad ogni livello, locale, nazionale e internazionale, finalizzato a realizzare la condivisione di risorse, lo scambio di competenze e di conoscenze, l'attivazione di sinergie e il raggiungimento di obiettivi e traguardi condivisi per lo sviluppo delle imprese e a beneficio del Paese.

CARTA DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA (NEI CONFRONTI DEGLI *STAKEHOLDER*)

La Carta degli impegni chiama Confindustria a una forte attenzione verso le prerogative degli *Stakeholder* e identifica un percorso di interazione, confronto e collaborazione con i differenti portatori di interessi.

Al contempo, chiede, per alcune categorie chiave (in primo luogo gli associati), atteggiamenti e orientamenti in linea con i valori, i principi e gli impegni di Confindustria.

1. Imprese (associate e non associate)

Le imprese sono, per definizione, il luogo dell'innovazione e il fattore trainante della ricchezza, non solo materiale, ma anche culturale e civile, di un Paese. Confindustria, come principale organizzazione rappresentativa delle imprese nazionali, ha, dunque, un ruolo cruciale. Confindustria agisce e svolge la propria attività nell'interesse primario delle imprese associate. Inoltre, nella propria azione a supporto delle imprese, assicura pari dignità, ascolto e dialogo, trasparenza e coinvolgimento, apprezzamento, riconoscimento, rispetto e sintesi degli interessi.

2. Universo associativo

Confindustria persegue gli scopi istituzionali mediante la piena valorizzazione delle relazioni con le Associazioni di territorio e di settore e con gli altri soggetti che rientrano nel perimetro del sistema associativo. L'attività di Confindustria nei loro confronti si basa sui criteri di condivisione, cooperazione, vicinanza e trasparenza.

Al contempo, per garantire uniformità e coerenza di comportamenti e un'azione caratterizzata dai più elevati standard etici, Confindustria richiede agli associati comportamenti in linea con i propri valori e principi.

Tutti gli associati devono partecipare e contribuire alla vita associativa e operare nell'esclusivo interesse dell'organizzazione di appartenenza, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano ledere l'unità, tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro, impegnandosi a rimettere il proprio mandato, o ad autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema nelle sue varie articolazioni.

3. Risorse umane

Proprio in ragione del fondamentale ruolo di Confindustria come agente di cambiamento nel Paese, il contributo delle sue risorse umane è essenziale.

Confindustria assicura ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento. Confindustria prevede, altresì, la formazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e dei talenti dei propri dipendenti e collaboratori, favorendone, in questo modo, la crescita personale e professionale.

Infine, si attende dai propri associati comportamenti in linea con le politiche a favore della promozione del capitale umano qui delineate.

In parallelo, Confindustria richiede ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento improntato a piena lealtà, correttezza, integrità, fedeltà, in coerenza con i doveri previsti dal loro ufficio.

4. Istituzioni ed Enti (nazionali e internazionali)

Il sistema confederale si rapporta, a differenti livelli e in relazione ai temi affrontati, con Enti e Istituzioni, nel rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative. Confindustria si propone come interlocutore rappresentativo, autorevole, costruttivo, affidabile, indipendente e autonomo, in grado di collaborare con le Istituzioni e gli Enti, in ambito locale, nazionale e internazionale, per la definizione di innovative politiche economiche e di sviluppo, nell'interesse delle imprese e delle diverse comunità coinvolte.

5. Parti sociali

Confindustria si propone come interlocutore fattivo, leale e affidabile delle parti sociali sui temi del lavoro e delle relazioni industriali, della competitività, dello sviluppo, a livello aziendale, territoriale, nazionale e internazionale.

Si tratta di interpretare e affrontare assieme, in modo costruttivo, i cambiamenti di scenario, che richiedono un approccio sistemico e responsabile, finalizzato ad una condivisione progettuale su sfide di cruciale rilevanza per le singole aziende, i territori, i settori produttivi e l'intero Paese.

6. Sistema Paese (economia, cultura, scienza, politica e società)

Il sistema delle imprese è fattore di sviluppo imprescindibile per il Sistema Paese nel suo complesso. Confindustria svolge, dunque, un ruolo centrale nella costruzione di percorsi comuni di sviluppo e crescita. Per questo, interagisce, collabora e condivide, nel pieno rispetto degli specifici ambiti di autonomia e influenza, obiettivi, risorse, competenze, esperienze, iniziative con il mondo dell'economia e della finanza, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica, dell'informazione e della società civile.

7. Comunità e territorio

In una logica di *corporate citizenship*, il ruolo delle imprese per lo sviluppo dei territori e delle comunità in cui sono inserite è cruciale. In parallelo, la crescita e la competitività delle imprese stesse dipendono dalla qualità dei sistemi territoriali locali.

Confindustria, nelle sue varie articolazioni, esercita un presidio attivo dei processi di dialogo e confronto con tutte le componenti delle comunità di riferimento e del territorio, al fine di costruire innovazioni di sistema che sappiano porre a sintesi le diverse istanze e gli interessi, per contribuire al bene comune attraverso modelli di sviluppo sostenibili.

8. Ambiente

Confindustria ritiene il capitale naturale, ossia le risorse ambientali e i servizi forniti dagli ecosistemi, *asset* fondamentale per un equilibrato sviluppo delle imprese e dei territori. L'eco-efficienza e la *green economy* sono fattori di successo e competitività nel confronto in atto sui mercati internazionali; le imprese, attraverso un'attenta e innovativa gestione, possono non solo ridurre i propri impatti, ma avere anche un effetto rigenerativo sull'ambiente.

Confindustria promuove, quindi, prassi manageriali avanzate, in modo da favorire prevenzione, riciclo e recupero delle risorse e una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

CODICE DI CONDOTTA

Il Codice etico e dei valori associativi, nelle sue diverse componenti, rappresenta il quadro di riferimento per la vita dell'intero sistema associativo.

Sottoscrivendo il Codice etico e dei valori associativi, le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli, gli imprenditori associati e i dipendenti ne rispettano e promuovono i valori, i principi e gli impegni verso i differenti *Stakeholder*.

Inoltre, le diverse Associazioni sono chiamate a recepire il codice Etico e dei valori associativi e ad adottare comportamenti conseguenti.

Il quadro etico-valoriale rappresentato dal Codice etico e dei valori associativi impone obblighi e requisiti coerenti ai seguenti attori del sistema:

- Imprenditori associati
- Imprenditori che rivestono incarichi associativi
- Imprenditori che rappresentano il Sistema in organismi esterni
- Dipendenti.

Imprenditori associati

Come componenti fondativi del sistema confederale, gli imprenditori associati devono comportarsi secondo i più elevati standard etici, in piena coerenza con i valori, i principi e gli impegni affermati nel Codice etico e dei valori associativi.

Pertanto, con riferimento all'attività d'impresa, si impegnano ad assicurare:

- in tutte le comunità in cui operano, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile
- il proprio contributo allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese, attraverso processi innovativi volti alla creazione diffusa di valore, alla promozione del bene comune e alla affermazione di modelli d'eccellenza
- ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e professionale
- in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato
- che, nei processi di *vendor rating*, vengano promossi criteri di ordine etico, sociale e ambientale
- nei rapporti con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati, correttezza, indipendenza, integrità e rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative
- nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

Nella vita associativa, gli imprenditori si impegnano ad assicurare:

- una forte e attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato svolgimento della vita e delle attività del sistema, in piena integrità ed autonomia
- di operare nell'esclusivo interesse dell'Associazione, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano lederne l'unità e tutelandone il profilo, la funzionalità e

il decoro. Ciò implica che si debba contribuire al dibattito associativo, garantendo una efficace risoluzione delle questioni all'interno del sistema confederale

- un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di interesse e l'assunzione di incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano metterne in pericolo l'indipendenza, la correttezza, l'integrità e l'autonomia di giudizio, a danno, perciò, del sistema confederale. Inoltre, in una logica di piena trasparenza e correttezza, si impegnano a comunicare preventivamente alle Associazioni del sistema altre diverse adesioni ad organizzazioni non concorrenti
- una piena e tempestiva comunicazione di ogni condizione suscettibile di modificare i rapporti con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Imprenditori che rivestono incarichi associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza nei comportamenti personali, professionali ed associativi ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi.

In questo quadro, laddove si svolga una competizione elettorale, essa diviene primo momento di riscontro della coerenza dei candidati rispetto ai più elevati standard etici, che caratterizzano l'intero sistema associativo.

I candidati si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie e richieste dagli organi competenti e nelle sedi deputate dell'organizzazione di appartenenza.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rivestono incarichi associativi si impegnano a:

- operare esclusivamente secondo un partecipe spirito di servizio, senza avvalersi della propria posizione per l'ottenimento di vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e responsabilità nei confronti del sistema, degli associati e delle Istituzioni, evitando di assumere incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano generare conflitti di interesse
- fare un uso riservato e limitato alle prerogative del proprio ruolo associativo, delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte
- trattare gli associati secondo una logica di rispetto, riconoscimento e pari dignità, a prescindere da dimensioni e settori di appartenenza, puntando a valorizzare peculiarità e differenze
- mantenere, con le forze politiche, un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo, laddove opportuno, informazioni funzionali al pieno e corretto svolgimento dell'attività legislativa ed amministrativa
- coinvolgere gli organi preposti dell'organizzazione di appartenenza e, a seconda delle diverse istanze considerate, i differenti *Stakeholder*, mediante meccanismi decisionali e attuativi partecipati, fondati su ascolto, dialogo, confronto, coinvolgimento e valorizzazione delle relazioni con i portatori di interessi
- rimettere il proprio mandato, o autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema, nelle differenti articolazioni, e per la sua immagine.

Imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni

Vengono scelti tra gli associati, seguendo criteri di competenza, indipendenza e piena rispondenza nei comportamenti ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le singole Associazioni, di territorio o di settore, informano Confindustria in merito alle loro rappresentanze in Enti esterni.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni si impegnano a:

- svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Ente a cui sono stati designati e degli imprenditori associati, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dall'Associazione che rappresentano
- informare l'Associazione, in maniera costante, circa lo svolgimento del mandato
- assumere gli incarichi non con intenti remunerativi e, più in generale, a essere guidati, nelle proprie scelte e azioni, da spirito di servizio, così da non utilizzare in alcun modo la posizione acquisita per l'ottenimento di vantaggi personali, diretti o indiretti
- rimettere il proprio mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità ad assicurare una partecipazione continuativa, o, comunque, su richiesta dell'Associazione
- comunicare tempestivamente e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente a cui si è stati designati.

Dipendenti

I dipendenti di Confindustria e di tutte le Associazioni del sistema, in qualità di componente operativa e direttiva dell'agire associativo, rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi e degli impegni del sistema e nella tutela dell'immagine, della reputazione e degli standard etici di Confindustria.

I dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, a prescindere dalla posizione, dalla natura del rapporto lavorativo o dall'inquadramento contrattuale, si impegnano a:

- comportarsi nel pieno rispetto dei valori e dei principi fondativi di Confindustria e degli impegni con gli *Stakeholder* affermati nel Codice etico e dei valori associativi
- comportarsi nel pieno rispetto del Codice di comportamento del Modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001
- tenere nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, delle forze politiche, nonché ogni altro operatore o ente nazionale ed internazionale comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza, perseguendo la tutela dell'immagine del sistema e astenendosi da qualsiasi attività in potenziale conflitto di interesse con Confindustria o volta all'ottenimento di vantaggi personali
- improntare i rapporti con i partner economici, i fornitori, i collaboratori nonché con gli altri dipendenti del sistema alla massima trasparenza, meritocrazia e nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti
- dare opportuna informazione ai propri superiori e agli organismi di vigilanza in merito a qualsiasi situazione che possa essere in conflitto, anche potenziale, con le disposizioni statutarie e con il Codice etico e dei valori associativi.